

ELI - UNIDROIT

REGOLE MODELLO EUROPEE DI PROCEDURA CIVILE¹

(Traduzione italiana a cura di Elisabetta Silvestri, con il contributo di Laura Baccaglini, Giulia Canella, Elena D'Alessandro, Livia Di Cola, Lina Farina, Rita Lombardi, Roberta Metafora, Carmela Perago, Lea Quorzola, Silvia Tarricone)

TITOLO I

DIPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Àmbito di applicazione

Articolo 1. Àmbito di applicazione

(1) Le presenti regole si applicano alla risoluzione di controversie interne e transfrontaliere in materia civile e commerciale, qualunque sia la natura del giudice adito.

(2) Sono esclusi dall'applicazione delle regole:

(a) lo *status* o la capacità giuridica di persone fisiche, nonché i diritti patrimoniali di proprietà derivanti da matrimonio o da un rapporto giuridico dal quale la legge faccia derivare effetti paragonabili a quelli del matrimonio;

(b) il fallimento, le procedure relative alla liquidazione di società insolventi o di altre persone giuridiche, gli accordi giudiziari, i concordati e i procedimenti analoghi;

(c) la sicurezza sociale;

(d) l'arbitrato;

(e) le obbligazioni alimentari derivanti da relazione familiare o di parentela, da matrimonio o da affinità;

(f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari derivanti da causa di morte.

¹ Traduzione italiana delle *Model European Rules of Civil Procedure*, adottate da UNIDROIT ed ELI nel 2020. Le autrici della versione italiana hanno ricevuto l'autorizzazione per la traduzione e per la pubblicazione da UNIDROIT ed ELI. La traduzione non è stata rivista né da ELI né da UNIDROIT.

Italian translation of the *Model European Rules of Civil Procedure*, adopted by UNIDROIT and ELI in 2020. The authors of the Italian version have been duly authorised to carry out the translation and its publication by UNIDROIT and ELI. The translation has not been reviewed by either ELI or UNIDROIT.

(3) Le presenti regole possono applicarsi anche in caso di questioni incidentali rientranti nel comma precedente, qualora l'oggetto principale della controversia ricada nell'ambito di applicazione di questo articolo.

CAPO II

Principi

Sezione I

Della cooperazione

Articolo 2. Disposizione generale

Le parti, i loro avvocati e il giudice cooperano al fine di promuovere una risoluzione equa, efficiente e rapida della controversia.

Articolo 3. Ruolo delle parti e dei loro difensori

Le parti e i loro difensori devono:

- (a) adottare misure ragionevoli e appropriate per risolvere le controversie in via amichevole;
- (b) contribuire alla corretta gestione il procedimento;
- (c) presentare fatti e prove;
- (d) assistere il giudice nella determinazione dei fatti e della legge applicabile;
- (e) agire in buona fede ed evitare condotte abusive nei rapporti con il giudice e le altre parti.

Articolo 4. Ruolo del giudice. Dovere generale di gestione del procedimento

Spetta al giudice la gestione attiva ed efficace del procedimento. Il giudice deve garantire che le parti godano di un pari trattamento. Durante tutto il corso del procedimento il giudice controlla che le parti e i loro avvocati adempiano agli obblighi posti a loro carico da queste regole.

Sezione II

Della proporzionalità

Articolo 5. Ruolo del giudice

(1) Il giudice deve garantire che il processo di risoluzione della controversia sia proporzionato alla causa trattata.

(2) Nel determinare se la proporzionalità sia rispettata, il giudice deve valutare la natura, l'importanza e la complessità del caso in esame e della necessità di dare attuazione al suo dovere generale di gestione del procedimento in tutti i suoi aspetti, tenendo conto di una buona amministrazione della giustizia.

Articolo 6. Ruolo delle parti e dei loro difensori

Le parti e i loro difensori devono cooperare con il giudice per promuovere un processo di risoluzione della controversia proporzionato alla causa trattata.

Articolo 7. Proporzionalità delle sanzioni

Le sanzioni per la mancata osservanza delle previsioni contenute nelle presenti regole devono essere proporzionate alla gravità della violazione, all'entità del danno causato e al grado di responsabilità dell'autore della violazione.

Articolo 8. Proporzionalità delle spese processuali

Per quanto possibile, le spese processuali devono essere ragionevoli e proporzionate al valore della controversia, alla natura e complessità del procedimento, alla loro importanza per le parti e al pubblico interesse.

Sezione III

Della risoluzione consensuale della controversia

Articolo 9. Ruolo delle parti e dei loro difensori

(1) Le parti devono cooperare nel tentativo di risolvere la loro disputa consensualmente, sia prima che dopo l'inizio del procedimento.

(2) Gli avvocati devono informare le parti in merito alla possibilità di avvalersi di forme di risoluzione consensuale delle controversie; devono aiutare le parti a selezionare il metodo più adatto e, se del caso, incoraggiarne l'uso. Devono inoltre assicurarsi che le parti facciano ricorso ai metodi di risoluzione consensuale previsti come obbligatori dalla legge.

(3) Le parti possono chiedere al giudice di rendere esecutivo un accordo raggiunto consensualmente.

(4) Quando la conclusione del procedimento non può essere raggiunta mediante la stipulazione di un accordo consensuale, le parti devono impegnarsi in ogni ragionevole sforzo per ridurre il numero delle questioni controverse sulle quali la sentenza dovrà pronunciarsi.

Articolo 10. Ruolo del giudice

(1) Il giudice deve facilitare la risoluzione consensuale della controversia in qualsiasi fase del procedimento. In particolare, deve assicurarsi che le parti prendano in considerazione la possibilità di addivenire ad una risoluzione amichevole della controversia nella fase preparatoria del procedimento e nel corso delle udienze destinate alla trattazione della causa. A questo fine, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti, se la ritiene necessaria al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo o transattivo.

(2) Il giudice deve istruire le parti in merito alla possibilità di avvalersi di metodi diversi per la risoluzione consensuale della controversia. Può suggerire o raccomandare il ricorso ad un metodo specifico.

(3) Il giudice può partecipare ai tentativi compiuti dalle parti per addivenire ad un accordo e può assisterle nel raggiungimento di una risoluzione consensuale della controversia. Può anche assisterle nella stesura di un accordo conciliativo o transattivo.

(4) Il giudice, se partecipa ai tentativi di raggiungimento di una risoluzione consensuale della controversia e raccoglie informazioni in assenza di una delle parti, non può giudicare quella stessa controversia.

Sezione IV

Del principio del contraddittorio

Articolo 11. Diritto ad un giusto processo

Il giudice deve gestire il procedimento in modo da garantire alle parti un'uguale opportunità di presentare il proprio caso e le prove di cui dispone, in modo che ciascuna parte possa prendere posizione rispetto alle allegazioni e difese proposte dall'avversario, come pure riguardo a qualunque provvedimento assunto dal giudice o anche rispetto alle questioni rilevate d'ufficio.

Articolo 12. Fondamento delle decisioni giudiziali

(1) Nell'assumere qualunque decisione, il giudice deve prendere in considerazione tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti, come pure le prove che ciascuna ha dedotto. La sentenza deve esplicitare in modo specifico i motivi della decisione sulle questioni controverse.

(2) Il giudice non deve basare la sua decisione su questioni sulle quali le parti non hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

Articolo 13. Comunicazioni con il giudice

(1) Il giudice non può comunicare con una parte in assenza delle altre parti. Questo divieto non si applica alle procedure che si svolgono in assenza di contraddittorio o a tutto ciò che attiene all'amministrazione corrente del procedimento.

(2) Tutte le comunicazioni delle parti con il giudice devono essere contestualmente portate a conoscenza delle altre parti.

(3) Il giudice, quando viene a conoscenza di una violazione di quanto previsto nel comma precedente, deve tempestivamente attivarsi affinché il contenuto della comunicazione sia reso noto alle altre parti.

Sezione V

Della rappresentanza e dell'assistenza

Articolo 14. Difesa personale della parte e rappresentanza obbligatoria

Tranne nei casi in cui la rappresentanza legale è richiesta dalla legge, le parti hanno diritto di difendersi personalmente.

Articolo 15. Rappresentanza e assistenza in giudizio

(1) Le parti possono essere rappresentate da un avvocato di loro scelta. Possono farlo sia quando scelgono liberamente di essere rappresentate da un avvocato, sia quando sono obbligate dalla legge a farlo. Tale prerogativa comprende il diritto di essere rappresentate da un avvocato ammesso ad esercitare avanti la giurisdizione adita e di essere assistite in giudizio da un avvocato ammesso ad esercitare avanti un'altra giurisdizione.

(2) Ove la legge lo consenta, le parti possono essere rappresentate o assistite in giudizio da un soggetto o da un'organizzazione che non sia un avvocato.

(3) Quando l'avvocato rappresenta o assiste una parte, la sua indipendenza professionale deve essere rispettata dal giudice. All'avvocato deve essere garantita la possibilità di adempiere al suo dovere di lealtà nei riguardi del cliente e di rispettare l'obbligo di riservatezza cui è tenuto nei confronti del cliente stesso.

Articolo 16. Audizione delle parti

- (1) Le parti hanno il diritto di essere ascoltate di persona dal giudice.
- (2) Il giudice può disporre in qualunque momento che le parti siano ascoltate di persona.

Sezione VI

Dell'oralità, della forma scritta e della pubblicità del procedimento

Articolo 17. Pubblicità del procedimento

- (1) Di norma, le udienze e le decisioni del giudice, compresa la loro motivazione, devono essere rese pubbliche.
- (2) Il giudice può ordinare che il procedimento o una sua parte, in particolare le udienze e l'assunzione delle prove, si svolgano a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, compresa la sicurezza nazionale, il rispetto della vita privata, come del pure segreto professionale o commerciale, o anche nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Se necessario, il giudice può adottare le misure di protezione più idonee a tutelare la riservatezza o la confidenzialità delle udienze o delle prove assunte a porte chiuse.
- (3) La sentenza e la sua motivazione sono accessibili al pubblico nella misura in cui il procedimento sia aperto al pubblico. Quando le udienze si sono svolte a porte chiuse, la pubblicità della sentenza può essere limitata al solo dispositivo.
- (4) I fascicoli e gli atti del procedimento devono essere resi accessibili almeno ai soggetti che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto a conoscerne il contenuto.
- (5) L'identità delle parti, dei testimoni e delle altre persone fisiche citate nella sentenza può essere non divulgata solo se ciò è strettamente necessario.

Articolo 18. Oralità e scrittura

- (1) Le domande e le allegazioni delle parti devono essere presentate inizialmente per iscritto.
- (2) Il giudice può ordinare alle parti di esporre oralmente le proprie argomentazioni e di procedere all'esame orale di testimoni o esperti. Se una parte lo richiede, il giudice deve consentire l'esposizione orale delle sue argomentazioni e può consentire che testi o consulenti tecnici siano esaminati oralmente.
- (3) Il giudice può ordinare ai testimoni e ai consulenti tecnici di presentare dichiarazioni e relazioni scritte.
- (4) Se ritenuto opportuno, il procedimento può essere condotto avvalendosi di qualsiasi mezzo tecnologico di informazione e di comunicazione che risulti disponibile.

Sezione VII

Della lingua, dell'interpretazione e traduzione

Articolo 19. Lingua del procedimento

In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua ufficiale della giurisdizione, lingua nella quale devono essere redatti i documenti e rese le comunicazioni orali. Il giudice può consentire che tutto o parte del procedimento si svolga in altre lingue, se ciò non pregiudica le parti o il diritto ad un'udienza pubblica.

Articolo 20. Interpretazione e traduzione

(1) Il giudice mette a disposizione delle parti che non hanno sufficiente conoscenza della lingua utilizzata nel procedimento adeguati mezzi di interpretazione e traduzione. Il diritto di avvalersi di un interprete comprende il diritto delle parti con problemi di udito o di linguaggio di ricevere un'assistenza adeguata. Interpretazione e traduzione devono garantire un giusto processo, consentendo alle parti di partecipare al procedimento in maniera effettiva.

(2) In caso di traduzione di documenti, le parti possono concordare, o il giudice può ordinare, che tale traduzione sia limitata alle parti dei documenti necessarie per garantire un giusto processo al quale le parti possano partecipare in maniera effettiva.

CAPO III

Del procedimento

Sezione I

Dell'avvio, della conclusione e dell'oggetto del procedimento

Articolo 21. Inizio e conclusione

(1) Il procedimento può essere iniziato solo dalle parti e non per impulso ufficioso.

(2) Le parti possono mettere fine al procedimento, in tutto o in parte, rinunciando alla domanda, riconoscendo il diritto che ne è oggetto, o in forza di un accordo transattivo.

Articolo 22. Concentrazione delle questioni di fatto e di diritto

(1) Le parti devono presentare contestualmente nello stesso procedimento tutti gli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni.

(2) L'inosservanza della regola che precede rende inammissibile qualunque futura domanda fondata sui medesimi fatti. Tale preclusione non si applica se

(a) successivamente al primo procedimento, si è verificato un mutamento dei fatti rilevanti, sui quali si è basata la sentenza in tale procedimento;

(b) la parte inadempiente ha ottenuto o acquisito un nuovo diritto dopo la sentenza emessa nel primo procedimento.

Articolo 23. Oggetto del processo

(1) L'oggetto del processo è determinato dalle domande e dalle eccezioni formulate dalle parti negli atti introduttivi del giudizio, compresi eventuali emendamenti successivi.

(2) Il giudice deve pronunciarsi esclusivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti.

Sezione II

Dei fatti, delle prove e della legge applicabile

Articolo 24. Fatti

(1) Le parti devono allegare i fatti posti a fondamento delle loro domande e difese. Il giudice può invitare le parti a chiarire o ad integrare tali fatti.

(2) Il giudice non deve prendere in considerazione fatti che le parti non abbiano allegato.

(3) Il giudice può prendere in considerazione fatti non specificamente allegati da una parte, ma che discendono necessariamente da quelli allegati o che sono comunque già presenti nel fascicolo di causa. Ciò è ammesso solo se si tratti di fatti rilevanti per le domande o le difese delle parti e sempreché alle stesse sia stata data una ragionevole opportunità di replica.

Articolo 25. Prove

(1) Ciascuna parte è tenuta a provare i fatti addotti a sostegno delle proprie pretese. La prova di un fatto è a carico della parte che allega quel fatto. Il diritto sostanziale determina la regola dell'onere della prova.

(2) In linea di principio, ciascuna parte ha il diritto di accedere ad ogni mezzo di prova che sia rilevante, ragionevolmente identificato e non soggetto ad un vincolo di riservatezza. Nella misura in cui ciò sia possibile, le parti ed i terzi devono contribuire all'esibizione ed alla produzione delle prove. Il fatto che tale esibizione possa favorire la parte avversa o altre parti non costituisce ragione sufficiente per obiettare alla divulgazione della prova.

(3) Se del caso, il giudice può invitare le parti ad integrare la produzione di prove e, in via eccezionale, può disporre d'ufficio l'ammissione di prove.

Articolo 26. Legge applicabile

(1) Le parti possono sostenere con argomentazioni giuridiche le loro domande e difese, tenendo conto di ogni disposizione speciale applicabile.

(2) Il giudice deve determinare le norme di diritto applicabili al caso, comprese, se necessario, le norme di diritto straniero. In ogni caso deve sempre essere assicurata alle parti una ragionevole opportunità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla legge applicabile.

(3) Le parti, sempreché siano libere di disporre dei propri diritti, possono raggiungere un accordo riguardo alla legge applicabile alla controversia o a singole questioni. In tal caso, l'accordo deve essere esplicito e deve essere riportato negli atti introduttivi del giudizio, anche quando sia stato concluso prima dell'inizio del procedimento. L'accordo delle parti vincola il giudice.

Sezione III

Delle sanzioni

Articolo 27. Sanzioni per l'inosservanza di norme processuali e di provvedimenti del giudice

(1) Il giudice non tiene conto delle allegazioni fattuali, delle modifiche delle domande e delle difese, come pure delle istanze istruttorie che vengano introdotte oltre il termine consentito dalle presenti regole o da un provvedimento del giudice. La preclusione non opera se il giudice, pur essendo a conoscenza dell'errore o dell'omissione della parte, abbia mancato di invitarla a sanare la violazione.

(2) In linea di principio, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento e decide nel merito sulla base dei fatti e delle prove a sua disposizione.

(3) Il giudice può desumere argomenti di prova in danno della parte inadempiente, condannarla o condannare il suo difensore a sostenere i costi causati dalla violazione oppure, nei casi più gravi, può pronunciare una misura coercitiva a carattere pecuniario, ingiungere il pagamento di un'ammenda, applicare una sanzione amministrativa se prevista dal diritto nazionale o condannare la parte inadempiente per oltraggio alla corte.

(4) Nel valutare la natura di un'indennità o di un'ammenda applicate ai sensi del presente articolo, il giudice può esigere che il pagamento avvenga in uno dei modi indicati di seguito: una somma forfettaria; un importo per ogni violazione o un importo per ogni ritardo nell'adempimento. Negli ultimi due casi, il giudice può fissare un importo soggetto ad un limite un massimo, che viene stabilito dal giudice.

Articolo 28. Esonero dalle sanzioni per violazione dei doveri processuali

Se è stata comminata una sanzione per l'inosservanza di una norma processuale o di un provvedimento giurisdizionale, la parte destinataria della sanzione può chiedere di esserne esonerata. Nel valutare discrezionalmente se accogliere tale richiesta, il giudice tiene conto della necessità che il procedimento sia condotto nel rispetto dei principi di cooperazione e proporzionalità.

TITOLO II

DELLE PARTI

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 29. Parti del procedimento

(1) Parti di un procedimento civile sono tutti i soggetti che propongono un'azione in giudizio e contro i quali l'azione è proposta.

(2) Chiunque abbia la capacità di essere titolare di un diritto secondo il diritto sostanziale può essere parte di un procedimento civile.

Articolo 30. Capacità processuale delle persone fisiche

(1) La capacità processuale è l'idoneità a far valere i propri diritti nel quadro di un procedimento civile.

(2) Dispone della capacità processuale chiunque abbia la capacità di far valere i propri diritti in nome proprio, secondo quanto è previsto dal diritto sostanziale.

(3) Chiunque difetti della capacità disporre pienamente dei propri diritti (come disposto dal comma che precede) deve essere rappresentato nel procedimento, secondo quanto è previsto dalle norme del diritto sostanziale applicabile.

Articolo 31. Rappresentanza delle persone giuridiche e di altri enti

Le persone giuridiche e gli altri enti che siano parti di un processo devono partecipare al procedimento attraverso una persona fisica autorizzata a rappresentarli secondo il diritto sostanziale.

Articolo 32. Prova del potere di rappresentanza

In qualsiasi fase del procedimento, il giudice può ordinare al rappresentante di fornire la prova del suo potere di agire.

Articolo 33. Poteri ufficiosi del giudice

In qualunque fase del procedimento, il giudice deve vigilare di propria iniziativa sull'osservanza di quanto previsto dagli articoli da 29 a 31, adottando, se necessario, i provvedimenti opportuni.

Articolo 34. Legittimazione ad agire in giudizio

I soggetti che dispongono della capacità processuale devono agire in giudizio in nome proprio e per la tutela dei loro diritti sostanziali, salva diversa disposizione contenuta in queste regole o nel diritto applicabile.

Articolo 35. Tutela del pubblico interesse

Chi è autorizzato dalla legge ad agire per la tutela di un pubblico interesse può essere parte originaria del giudizio o acquisire la qualità di parte mediante intervento.

CAPO II

Disposizioni speciali

Sezione I

Del processo soggettivamente complesso

Articolo 36. Litisconsorzio facoltativo

(1) Più parti possono agire o essere convenute in uno stesso processo, a condizione che

(a) le loro pretese siano strettamente connesse;

(b) il giudice sia competente a pronunciarsi su tutte le domande proposte.

(2) Il giudice può disporre che le cause siano separate, se ciò è necessario per un efficace svolgimento del processo.

(3) Gli atti e le omissioni compiuti da taluno dei litisconsorti hanno effetto soltanto nei confronti di costui e non pregiudicano le altre parti.

Articolo 37. Riunione di cause

Il giudice può disporre la riunione delle cause pendenti avanti a sé qualora ne ritenga conveniente la trattazione congiunta.

Articolo 38. Litisconsorzio necessario

(1) La domanda deve essere proposta da o nei confronti di più parti qualora, per il carattere plurisoggettivo della situazione giuridica azionata o in virtù di una previsione di diritto sostanziale, gli effetti della pronuncia debbano prodursi uniformemente nei confronti di tutte.

(2) Un atto del procedimento compiuto da taluno dei litisconsorti ha effetto per tutti gli altri.

(3) Sono inefficaci le transazioni, le rinunce agli atti o le ammissioni cui non abbiano aderito o acconsentito tutti i litisconsorti necessari.

Articolo 39. Intervento principale

Finché il processo pende in primo grado, un terzo può sempre intervenire per far valere, in confronto di una o più parti, un proprio diritto relativo all'oggetto del processo. In grado d'appello, l'intervento deve essere autorizzato dal giudice.

Articolo 40. Intervento adesivo

(1) Ogni terzo che vanti un interesse giuridicamente rilevante a che il processo abbia un esito favorevole ad alcuna delle parti, può intervenire a sostegno di tale parte in ogni momento anteriore alla chiusura dell'udienza di discussione.

(2) L'interveniente adesivo non può disconoscere gli effetti degli atti processuali già compiuti. Può tuttavia compiere qualsiasi atto spettante alla parte adiuvata, purché non contrasti gli effetti degli atti da essa già compiuti.

Articolo 41. Forma dell'intervento

(1) Chiunque intenda compiere un intervento a norma delle disposizioni precedenti deve farne richiesta al giudice. Tale richiesta deve indicare le ragioni della domanda di intervento ed essere notificata alle altre parti.

(2) Il giudice deve sentire le parti in merito alla domanda di intervento, se del caso convocandole a udienza.

(3) Salvo che il giudice disponga altrimenti, la domanda di intervento non sospende il procedimento.

Articolo 42. Chiamata in causa del terzo

(1) Ciascuna parte può chiamare in causa un terzo, ogni volta che dalla propria soccombenza possa sorgere una controversia tra tale parte ed il terzo.

(2) Per effetto della chiamata a norma del comma precedente, il terzo acquista la qualità di parte, a meno che il giudice, su istanza di parte, non disponga altrimenti.

(3) La chiamata del terzo si effettua notificandogli un atto in cui si specificano l'oggetto della controversia e le ragioni che giustificano la chiamata stessa.

Articolo 43. Amicus curiae

(1) Previa autorizzazione del giudice o suo invito, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualunque altro ente può presentare memorie in merito ad ogni questione rilevanti per l'oggetto del processo.

(2) Prima di autorizzare o sollecitare la presentazione di memorie a norma del comma precedente, il giudice deve sentire le parti.

Sezione II

Della sostituzione e successione delle parti

Articolo 44. Sostituzione e successione

(1) In ogni momento successivo all'inizio del processo, il giudice deve consentire che un'altra persona sostituisca o succeda ad una parte, ogni volta che la legge lo richieda.

(2) In ogni momento successivo all'inizio del processo, il giudice può consentire la sostituzione o la successione di una parte, ogni volta che lo ritenga utile nell'interesse della buona amministrazione della giustizia.

(3) Salvo che il giudice disponga altrimenti, il processo riprende nello stato in cui si trovava al momento della sostituzione o della successione.

Sezione III

Controversie transfrontaliere

Articolo 45. Capacità dello straniero di essere parte di un procedimento

La capacità di essere parte di un procedimento deve essere valutata, in caso di cittadini stranieri, in base alla legge dello stato di cui il soggetto è cittadino o nel quale ha residenza abituale e, nel caso di persona giuridica costituita all'estero, in base alla legge dello Stato in cui è stata costituita.

Articolo 46. Capacità processuale

(1) La capacità processuale della parte non residente nello Stato del foro dev'essere valutata in base alla legge dello Stato in cui essa risiede abitualmente o di cui è cittadina.

(2) La parte non residente nello Stato del foro, anche se è priva della capacità processuale in base alla legge dello Stato in cui essa risiede abitualmente o di cui è cittadina, può nondimeno compiere atti processuali, se ne ha la capacità in base alla legge dello Stato del foro.

(3) La capacità processuale della persona giuridica costituita all'estero si valuta in base alla legge dello Stato in cui è costituita.

TITOLO III

DELLA DIREZIONE E DELLA GESTIONE MANAGERIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 47. Diligenza delle parti nella conduzione del processo

Le parti devono presentare le proprie domande, difese, allegazioni di fatto e deduzioni istruttorie il prima possibile e nella maniera più completa possibile, così da permettere un andamento diligente del processo al fine di assicurarne una rapida conclusione.

Articolo 48. Controllo del giudice sull'andamento del processo

In ogni fase del procedimento il giudice deve verificare che le parti ed i loro difensori adeguino la loro condotta a quanto previsto dall'articolo 37 e da ogni provvedimento adottato dal giudice in applicazione dell'articolo 49.

Articolo 49. Poteri del giudice

Quando è necessario per un corretto sviluppo del procedimento, il giudice può esercitare i poteri indicati di seguito:

(1) incoraggiare le parti ad attivarsi per addivenire ad una definizione consensuale di tutta o di parte della controversia e, se del caso, anche a fare ricorso a metodi alternativi di risoluzione della lite;

(2) fissare udienze per la gestione della causa;

(3) determinare il tipo e le forme del procedimento;

(4) fissare un calendario del processo, con l'indicazione di termini perentori entro i quali le parti ed i loro difensori devono compiere determinate attività processuali;

(5) limitare il numero e la lunghezza delle memorie che saranno presentate nel corso del procedimento;

(6) stabilire l'ordine in cui le questioni controverse devono essere trattate e decidere in ordine alla riunione o alla separazione di procedimenti;

(7) individuare preliminarmente le questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, alla richiesta di misure cautelari o alla prescrizione e decadenza, in modo che possano essere oggetto di una decisione autonoma e anticipata, a seguito di udienze appositamente fissate.

(8) esaminare le questioni attinenti all'assistenza e alla rappresentanza delle parti, nonché le questioni relative all'intervento di terzi o alla partecipazione di altri soggetti interessati;

(9) valutare l'ammissibilità di modificazioni alle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie avanzate negli atti introduttivi, in considerazione delle allegazioni formulate dalle parti.

(10) ordinare la comparizione personale delle parti o dei loro legali rappresentanti, che devono essere a conoscenza di tutte le questioni relative al procedimento;

(11) valutare la disponibilità, l'ammissibilità, la forma, la comunicazione e l'esibizione reciproca dei mezzi di prova e, in considerazione dello stato del procedimento,

(a) ammettere o non ammettere mezzi di prova;

(b) ordinare l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Articolo 50. Provvedimenti del giudice

(1) Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può adottare qualunque provvedimento necessario per la direzione del procedimento. Quando i provvedimenti sono assunti senza previo contraddittorio delle parti, ciascuna parte può chiedere all'udienza o mediante una memoria scritta che il provvedimento sia modificato o ritirato.

(2) Se le parti non contestano il provvedimento del giudice, questi non può adottare una misura diversa, a meno che non sussistano giustificati motivi.

(3) Il giudice può modificare o ritirare qualunque provvedimento, d'ufficio o su istanza di parte.

TITOLO IV

DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

CAPO I

Dei doveri delle parti preliminarmente all'inizio del processo

Articolo 51. Obbligo di promuovere la risoluzione consensuale e la gestione efficace del caso

(1) Prima dell'inizio del processo, le parti devono cooperare tra loro al fine di evitare controversie e costi inutili, facilitando la rapida risoluzione consensuale della controversia. Laddove tale soluzione

non sia possibile, devono attivarsi per assicurare una gestione proporzionata del procedimento giudiziale conformemente agli articoli da 2 a 11 e da 47 a 50.

(2) Al fine di adempiere al dovere generale enunciato nel comma precedente, le parti possono:

(a) provvedere in maniera concisa alla comunicazione reciproca delle rispettive domande o difese;

(b) chiarire e, ove possibile, delimitare le questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia;

(c) identificare le prove rilevanti, che potranno essere reciprocamente offerte in comunicazione, in modo da facilitare un'efficace e tempestiva valutazione del merito delle rispettive pretese.

(3) Le parti possono inoltre:

(a) delineare un possibile calendario del processo;

(b) provvedere alla redazione di un preventivo di massima delle spese del procedimento;

(c) evidenziare eventuali questioni relative alla prescrizione, alla giurisdizione, alle misure cautelari e a qualsiasi altra questione processuale che potrebbe insorgere nel processo.

CAPO II

Dell'inizio del processo e degli atti introduttivi

Sezione I

Della domanda giudiziale

Articolo 52. Proposizione della domanda giudiziale

Per dare inizio al procedimento, l'attore deve presentare al giudice la sua domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 53. La domanda deve essere portata a conoscenza del convenuto con le modalità indicate nel Titolo VI.

Articolo 53. Contenuto della domanda

(1) L'atto introduttivo deve contenere almeno la designazione del giudice adito e delle parti, l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei motivi posti a fondamento della stessa.

(2) La domanda deve inoltre:

(a) indicare i fatti rilevanti su cui si fonda la domanda con particolare riguardo al tempo e al luogo in cui si sono verificati, agli eventi accaduti ed ai soggetti che vi hanno partecipato;

(b) individuare con sufficiente precisione i mezzi di prova offerti a sostegno dei fatti allegati;

(c) indicare in modo specifico le norme di diritto, comprese quelle di diritto straniero, poste a fondamento della domanda, in modo da consentire al giudice di valutare la liceità della stessa;

(d) indicare in modo specifico l'oggetto della domanda, riguardo sia al tipo di provvedimento richiesto al giudice, sia all'oggetto della domanda nel merito, compresa l'indicazione

dell'esatto ammontare della somma di denaro domandata o la descrizione dettagliata di altra prestazione richiesta;

(e) specificare il compimento di qualunque condizione pre-processuale per la presentazione della domanda applicabile secondo il diritto nazionale, come l'avvenuta partecipazione ad un tentativo obbligatorio di conciliazione o di mediazione della controversia o l'avvenuta proposizione di qualunque tipo di richiesta preliminare antecedente l'inizio del processo.

(3) Se la domanda non rispetta in modo integrale i requisiti di cui al c. 2, il giudice invita l'attore a regolarizzarla. Se l'attore dimostra di essere impossibilitato ad indicare i dettagli dei fatti rilevanti o a specificare i mezzi di prova di cui intende avvalersi nell'atto introduttivo, ma l'atto introduttivo dimostra comunque che la fattispecie è descritta in modo da rendere palese la non manifesta infondatezza della domanda, il giudice deve valutare la possibilità che i fatti rilevanti vengano evidenziati in maniera dettagliata successivamente, nel corso dell'assunzione delle prove.

(4) Se possibile, i mezzi di prova indicati da chi propone la domanda devono essere prodotti al momento della presentazione della stessa, unitamente ad una copia per il convenuto e per le altre parti.

(5) Con la domanda l'attore può richiedere l'accesso a mezzi di prova che si trovano nella disponibilità o sotto il controllo del convenuto o di terzi, qualora intenda avvalersene a sostegno delle sue allegazioni.

(6) Nella domanda, l'attore può replicare a tutte le difese avanzate dal convenuto di cui abbia acquisito conoscenza prima dell'inizio del procedimento. In questo caso, l'articolo 54 si applica anche a tale parte della domanda.

(7) Il presente articolo si applica anche alle domande proposte da o contro litisconsorti o terzi intervenuti.

Articolo 54. Comparsa di risposta e domande riconvenzionali

(1) Il convenuto deve rispondere con comparsa di risposta alla domanda entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui la domanda gli è stata notificata. Se del caso, il giudice può prorogare con specifico provvedimento il termine per il deposito della comparsa di risposta.

(2) Le disposizioni dell'articolo 53 relative ai requisiti della domanda si applicano anche alla comparsa di risposta.

(3) La mancata contestazione del convenuto, esplicita o tacita, di un fatto allegato dall'attore nella domanda può essere considerata come un'ammissione ai fini del procedimento, senza che di quel fatto debba essere fornita la prova.

(4) Il convenuto deve indicare nella comparsa di risposta quali fatti allegati dall'attore sono ammessi e quali sono contestati. Sono contestati i fatti espressamente negati dal convenuto, i fatti che non sono né ammessi, né negati; e i fatti dei quali il convenuto offre una diversa ricostruzione. Il convenuto, nel caso in cui non possa né ammettere né negare i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, deve indicare nella comparsa di risposta le ragioni di tale impossibilità.

(5) Il convenuto che propone un'eccezione di merito deve indicare tutti i fatti idonei a consentire al giudice di valutare la fondatezza dell'eccezione; deve altresì offrire mezzi di prova a sostegno delle proprie allegazioni fattuali. Si applicano gli articoli 5, cc. 2, da (a) a (c), 3 e 4. L'attore può replicare alle eccezioni di merito proposte dal convenuto.

(6) Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale contro l'attore. Può altresì proporre domande nei confronti di un altro convenuto o di un terzo. Si applica l'articolo 53. Le parti destinatarie di tali domande devono replicare nei modi previsti dagli articoli precedenti.

Articolo 55. Modificazione degli atti introduttivi

(1) Previa valutazione del giudice circa la sussistenza di giusti motivi e dandone preavviso alle altre parti, le parti possono modificare le proprie domande o eccezioni se tale modifica non ritarda in modo irragionevole il procedimento o non arreca danno alle altre parti. In particolare, le

modifiche si considerano giustificate quando si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente ai fatti allegati negli atti introduttivi, o a fatti di nuova scoperta o a prove che, attraverso un'ordinaria diligenza, non potevano essere acquisite anteriormente, come pure a prove nuove, ottenute mediante reciproca esibizione delle stesse.

(2) L'autorizzazione alla modifica deve essere concessa a condizioni eque che, se necessario, possono comportare il rinvio del procedimento, una proroga dei termini o anche l'adozione di provvedimenti sulle spese del giudizio.

(3) La modifica deve essere notificata alla controparte, che può replicare nei trenta giorni successivi oppure nel diverso termine assegnato dal giudice.

(4) Ciascuna parte può chiedere al giudice di ordinare all'altra parte di adeguare il proprio atto introduttivo alla specificità richiesta dalle presenti regole. Tale richiesta sospende temporaneamente il dovere di replicare.

Articolo 56. Rinuncia alla domanda e riconoscimento della stessa

(1) Con il consenso del convenuto o dei convenuti, l'attore può porre fine al procedimento o a parte di esso mediante la rinuncia totale o parziale alla domanda. La rinuncia unilaterale è consentita solo se effettuata anteriormente alla prima udienza. In ogni caso, l'attore deve farsi carico delle spese che le altre parti hanno ragionevolmente sostenuto fino al momento della rinuncia.

(2) Il convenuto può porre fine al procedimento, in tutto o in parte, mediante ammissione totale o parziale dei fatti posti a fondamento della domanda. Ciò nonostante, l'attore può chiedere al giudice di pronunciare comunque una decisione sulla causa.

Sezione II

Della richiesta congiunta

Articolo 57. Contenuto della richiesta congiunta

(1) Per richiesta congiunta s'intende la domanda con cui le parti sottopongono al giudice congiuntamente le rispettive domande e difese, le questioni sulle quali sono in disaccordo e che devono essere decise dal giudice, con l'indicazione delle argomentazioni addotte a sostegno di tali questioni, come pure il loro eventuale accordo sulla legge applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

(2) Per essere ammissibile, la domanda congiunta deve contenere:

(a) l'indicazione delle parti;

(b) l'indicazione del giudice innanzi al quale è proposta la domanda;

(c) l'indicazione dell'oggetto della domanda, compresa la specificazione dell'ammontare della somma di denaro richiesta o le caratteristiche specifiche di un diverso provvedimento domandato;

(d) i fatti rilevanti e gli elementi di diritto su cui è fondata la domanda.

(3) La domanda congiunta deve altresì indicare i mezzi di prova offerti a fondamento dei fatti allegati. Ove possibile, tali prove devono essere prodotte unitamente alla domanda.

(4) La domanda deve altresì contenere la sottoscrizione delle parti e la data.

Articolo 58. Accordi complementari

Ove le disposizioni relative all'andamento del processo siano nella disponibilità delle parti, queste possono accordarsi su qualsiasi questione procedurale, come la competenza del giudice, la concessione di misure cautelari e la pubblicità delle udienze, secondo quanto disposto dall'articolo 26, c. 3.

Articolo 59. Modificazione della richiesta congiunta

(1) Le parti hanno il diritto di modificare la domanda congiunta se tale modifica non ritarda in modo irragionevole il procedimento. In particolare, le modifiche possono essere giustificate dalla necessità di tener conto di eventi verificatisi successivamente a quelli allegati negli atti e nelle memorie anteriori, come pure di fatti che non potevano essere allegati o di prove che non potevano essere prodotte anteriormente usando l'ordinaria diligenza.

(2) Le modificazioni sono ammissibili solo su accordo delle parti.

Articolo 60. Estinzione del procedimento su richiesta congiunta

Prima che il procedimento sia definito mediante una sentenza pronunciata dal giudice, le parti possono porre fine al processo, rinunciando in tutto o in parte alla richiesta congiunta.

TITOLO V

DELLE ATTIVITÀ PREPARATORIE DELL'UDIENZA FINALE

Articolo 61. Udienze preparatorie dell'udienza finale e della decisione della causa

(1) Al fine di preparare l'udienza finale, il giudice può fissare un'udienza preliminare e, se necessario, altre udienze in relazione all'avanzamento della causa.

(2) Le udienze preliminari possono svolgersi alla presenza delle parti. Se del caso, il giudice può prevedere il ricorso alla forma scritta o utilizzare tutti i mezzi di comunicazione elettronica disponibili.

(3) Durante l'udienza preliminare o immediatamente dopo, il giudice, sentite le parti, fissa il calendario del processo, assegnando alle parti termini perentori per l'assolvimento degli obblighi posti a loro carico; stabilisce la data dell'udienza finale e la possibile data in cui la sentenza sarà pronunciata.

(4) Se del caso, il giudice indica alle parti le attività preparatorie da compiere in vista dell'udienza finale. Per quanto possibile, tali indicazioni devono essere fornite alle parti in occasione della prima udienza. Il giudice esercita i suoi poteri di direzione e gestione del procedimento mediante provvedimenti resi durante l'udienza preliminare o immediatamente dopo.

Articolo 62. Poteri del giudice

(1) Il giudice può utilizzare tutti i poteri elencati nell'articolo 49, c. 1 e cc. da 3 a 6.

(2) In particolare, con riferimento all'esibizione delle prove ed alla loro assunzione, i poteri del giudice possono essere esercitati mediante l'adozione di provvedimenti che dispongano:

(a) la produzione e lo scambio reciproco di documenti;

(b) la produzione e lo scambio reciproco di deposizioni testimoniali scritte;

(c) la nomina di uno o più consulenti tecnici d'ufficio, con la previsione di incontri tra il consulente tecnico d'ufficio ed i consulenti tecnici di parte o anche tra i consulenti tecnici nominati dal giudice;

- (d) la richiesta di informazioni rivolta a terzi, comprese le autorità pubbliche;
- (e) l'ispezione delle prove condotta dal giudice.

Articolo 63. Chiusura della fase preparatoria

(1) Il giudice dichiara chiusa la fase preparatoria e convoca le parti per l'udienza finale non appena ritiene che le parti, durante la fase preparatoria, abbiano avuto una ragionevole opportunità di presentare le rispettive argomentazioni, di chiarire le questioni controverse e di dedurre le prove rilevanti in conformità all'articolo 62, c. 2. Conclusa la fase preparatoria, è impedito alle parti di sottoporre al giudice nuove allegazioni e dedurre nuove prove, con le eccezioni previste dal comma che segue e dall'art. 64, c. 4.

(2) Solo in presenza di circostanze eccezionali, il giudice, d'ufficio o su istanza motivata di una parte, può consentire che siano formulate nuove allegazioni o dedotte nuove prove.

Articolo 64. Udienza finale

(1) Per quanto possibile, l'udienza finale dovrà svolgersi in maniera concentrata, anche facendo ricorso a forme di comunicazione elettronica.

(2) L'udienza finale deve svolgersi avanti al giudice (o ai giudici) che pronunceranno la sentenza.

(3) Di regola, il giudice procede all'assunzione delle prove orali e delle prove relative alle questioni ancora controverse tra le parti.

(4) Tutte le prove ammesse che non sono state prese in considerazione dal giudice durante la fase preparatoria possono essere assunte nel corso dell'udienza finale. Nuove prove sono ammissibili solo se la parte giustifica in maniera adeguata la circostanza di non averle dedotte in precedenza.

(5) Il giudice organizza lo svolgimento dell'udienza finale secondo quanto previsto dagli articoli 48 e 49. In particolare, il giudice deve:

- (a) stabilire l'ordine in cui le questioni saranno esaminate;
- (b) richiedere la comparizione personale di una parte o la presenza all'udienza del rappresentante della parte, che deve avere piena conoscenza di tutto ciò che attiene al processo;
- (c) ordinare l'assunzione delle prove.

(6) Le prove documentali e le altre prove materiali devono essere comunicate a tutte le altre parti prima dell'udienza finale. Le prove orali possono essere assunte solo se tutte le parti sono state informate dell'identità della persona che sarà sentita e dell'oggetto dell'esame.

(7) Le parti devono avere la possibilità di formulare le loro conclusioni finali anche con riferimento alle prove assunte.

Articolo 65. Sentenze definitive anticipate

(1) Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può pronunciare una sentenza definitiva anticipata attraverso un procedimento abbreviato.

(2) Con la sentenza definitiva anticipata, il giudice può

- (a) declinare la giurisdizione o dichiararsi incompetente a giudicare la controversia o anche pronunciare l'inammissibilità della domanda per inosservanza di requisiti processuali;
- (b) pronunciare sentenza definitiva su tutta la domanda o su parte di essa decidendo soltanto le questioni di diritto relative a fatti non contestati, oppure in considerazione del fatto che le parti hanno omesso di addurre tempestivamente fatti necessari e rilevanti o, ancora, quando le parti non hanno dedotto prove in tempo utile.

(c) pronunciare sentenza a seguito della rinuncia all'azione da parte dell'attore o del riconoscimento della domanda da parte del convenuto.

(3) Se possibile, gli articoli da 61 a 64 e il Titolo VIII delle presenti regole si applicano anche alla sentenza definitiva anticipata.

Articolo 66. Decisioni preliminari su questioni di procedura e sentenze parziali sul merito della causa

(1) Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può pronunciare sentenza:

(a) decidendo questioni processuali preliminari;

(b) decidendo questioni di diritto attinenti al merito della causa.

(2) Se possibile, gli articoli da 61 a 64 e il Titolo VIII delle presenti regole si applicano anche alle sentenze pronunciate in applicazione di questo articolo. Le decisioni su questioni processuali di cui all'articolo 133 possono essere impugnate separatamente.

Articolo 67. Misure cautelari

Il giudice può concedere misure cautelari e disporre in via cautelare il pagamento di una provvisoria a favore dell'attore, secondo quanto previsto dal Titolo X.

TITOLO VI

DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 68. Notificazione degli atti processuali e contenuto minimo.

(1) L'atto introduttivo del giudizio e qualunque altra memoria scritta che modifichi il contenuto della domanda o ne proponga una nuova secondo quanto disposto dall'articolo 55 devono essere notificati alla controparte in applicazione degli articoli da 74 a 78 e degli articoli 80 e 81.

(2) L'atto introduttivo del giudizio e qualunque altra memoria scritta che modifichi il contenuto della domanda devono essere redatti in conformità agli articoli 53 e 55.

Articolo 69. Informazioni sulle formalità procedurali necessarie per la contestazione della domanda

L'atto introduttivo del giudizio deve indicare chiaramente:

(a) i requisiti processuali da rispettare per contestare la domanda compresi, se necessario, gli elementi seguenti: il termine per la contestazione; la data delle udienze eventualmente già fissate; l'indicazione e l'indirizzo dell'organo giudiziario cui indirizzare la contestazione o dinanzi al quale comparire; se del caso, l'obbligo della rappresentanza tecnica di un avvocato.

(b) Le conseguenze della mancata contestazione o comparizione in giudizio; in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata sentenza contro il convenuto contumace, con conseguente sua condanna alle spese del procedimento.

Articolo 70. Mancata comparizione del convenuto

Quando il convenuto non contesta la domanda dell'attore o omette di comparire in giudizio, la possibilità che sia dichiarato contumace e che venga pronunciata sentenza a lui sfavorevole è soggetta al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 138, c. 3.

CAPO II

Della forma delle comunicazioni, delle notificazioni e dei soggetti tenuti a provvedervi

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 71. Soggetti tenuti alle comunicazioni e alle notificazioni

(1) Le comunicazioni e notificazioni degli atti del procedimento sono responsabilità del giudice o delle parti.

(2) Quando la responsabilità è del giudice, questi può affidare ad una parte il compito di notificare l'atto.

(3) Quando la responsabilità è delle parti, la notificazione è comunque soggetta al controllo del giudice, che può sanzionarne l'irregolarità.

Articolo 72. Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono sulle forme di comunicazione e notificazione si applicano a tutti gli atti indicati nell'articolo 68 e ad ogni altro documento, comprese le decisioni rese dal giudice, che devono essere comunicati o notificati.

Articolo 73. Priorità dei metodi di comunicazione e notificazione che diano garanzia della ricezione

Gli atti e documenti del procedimento devono essere comunicati o notificati con un metodo che dia garanzia della loro ricezione, secondo quanto previsto dagli articoli da 74 a 76. Se ciò non è possibile, è consentito far ricorso ad una delle modalità previste dall'articolo 78. In caso di indirizzo sconosciuto del destinatario o quando altri metodi di comunicazione e notificazione siano risultati infruttuosi, ci si può avvalere delle modalità residuali di cui all'articolo 80.

SEZIONE II

Delle forme della notificazione

Articolo 74. Notificazioni che garantiscono la ricezione da parte del destinatario

(1) Costituisce una notificazione che garantisce la ricezione da parte del destinatario dell'atto:

(a) la notificazione in mani proprie, con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e datato, oppure a mezzo di un atto sottoscritto da un cancelliere, un ufficiale giudiziario, un funzionario del servizio postale o altro soggetto autorizzato, atto dal quale risulti che il destinatario ha accettato di ricevere l'atto e la data della sua consegna;

(b) la notificazione a mezzo comunicazione elettronica secondo tecnologie avanzate e tale da garantire la ricezione mediante una ricevuta generata automaticamente dal sistema,

quando il destinatario ha l'obbligo giuridico di registrarsi presso quel sistema. Tale dovere deve essere posto a carico delle persone giuridiche o delle persone fisiche che svolgano un'attività professionale indipendente, con riferimento alle controversie attinenti a questa stessa attività;

(c) la notificazione mediante altri mezzi informatici, se il destinatario ha acconsentito previamente ed espressamente all'uso di tali mezzi o ha l'obbligo giuridico di munirsi di un indirizzo di posta elettronica destinato alle notificazioni. In questo caso, l'avvenuta notificazione deve essere attestata da un avviso di ricevimento datato, che viene restituito dal destinatario;

(d) la notificazione a mezzo del servizio postale con avviso di ricevimento, datato e sottoscritto dal destinatario.

(2) Se, nei casi previsti dal c. 1 alle lettere c) e d), l'avviso di ricevimento non perviene nel termine stabilito, la notificazione dovrà avvenire, se possibile, nei modi di cui al c. 1, lettere a) o b), prima di fare ricorso ad altre forme di notificazione.

Articolo 75. Notificazione alle persone giuridiche

Nei casi previsti dall'articolo 74, c. 1, lettere a) o d), la notificazione al legale rappresentante di una persona giuridica avviene presso la sede della stessa. Per sede s'intende il luogo indicato nello statuto dell'ente, il luogo che costituisce il centro principale della sua attività o amministrazione, come pure una succursale o un'agenzia o stabilimento, se la controversia riguarda la succursale, l'agenzia o lo stabilimento.

Articolo 76. Notificazione ai rappresentanti

(1) La notificazione fatta al rappresentante legale di un minore o al tutore o curatore di un soggetto privo di capacità d'agire si considera equivalente alla notificazione fatta al destinatario.

(2) La notificazione fatta alla persona designata dal destinatario si considera equivalente alla notificazione fatta al destinatario.

Articolo 77. Rifiuto dell'atto notificato

Si considera valida la notificazione compiuta ai sensi dell'articolo 74, c. 1, lett. a) se accompagnata da un documento sottoscritto dal notificante, che dichiara che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto. Tale documento deve essere depositato in un luogo all'uopo designato, dove rimane in giacenza per un determinato periodo, affinché il destinatario, debitamente informato, provveda a ritirarlo.

Articolo 78. Forme alternative di notificazione

(1) Se non è possibile notificare l'atto al destinatario nei modi di cui all'articolo 74, la notificazione può essere effettuata da un funzionario del giudice, un ufficiale giudiziario o un incaricato del servizio postale nelle forme alternative indicate di seguito:

(a) consegna di copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, sempre che tali soggetti possano e siano disposti a ricevere l'atto;

(b) se il destinatario è un professionista indipendente o una persona giuridica, consegna di copia dell'atto a persona addetta all'ufficio, sempre che possa e sia disposta a ricevere l'atto;

(c) deposito di copia dell'atto presso un ufficio postale o presso un'amministrazione pubblica autorizzata, informandone il destinatario mediante avviso scritto collocato nella sua cassetta postale. In questo caso, l'avviso deve identificare chiaramente che l'atto notificato è un atto giudiziario, specificando il luogo ed il termine entro il quale deve essere ritirato, nonché i dati di contatto del soggetto che ha effettuato il deposito. La notificazione è valida solo se e a partire dal momento in cui l'atto è ritirato.

(2) Si considerano come prova della notificazione di un atto effettuata in applicazione del c. 1, lettere a) e b):

(a) un documento sottoscritto dal notificante, che indichi il metodo di notificazione utilizzato, la data e il nome del soggetto che ha ricevuto l'atto e il suo rapporto con il destinatario dell'atto; oppure

(b) una ricevuta sottoscritta dalla persona che ha ricevuto l'atto.

(3) La notificazione effettuata secondo il c. 1, lettere a) e b) non è valida se chi riceve l'atto è la parte avversa al destinatario nel procedimento.

(4) Si considerano come prova della notificazione di un atto effettuata in applicazione del c. 1, lettera c):

(a) un documento sottoscritto dal notificante, che indichi il metodo di notificazione utilizzato, la data e il nome del soggetto che ha ricevuto l'atto e il suo rapporto con il destinatario dell'atto; oppure

(b) una ricevuta sottoscritta dalla persona che ha ricevuto l'atto.

Articolo 79. Notificazioni in pendenza del procedimento

(1) In pendenza del procedimento, le notificazioni possono essere eseguite presso l'avvocato che rappresenta la parte o anche tra avvocati senza intervento del giudice. Gli avvocati hanno l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le notificazioni.

(2) In pendenza del procedimento, la parte che sia rappresentata da un avvocato deve comunicare al giudice ed all'avvocato che rappresenta le altre parti o gli intervenienti qualunque mutamento di indirizzo postale o elettronico.

(3) In pendenza del procedimento, le parti devono comunicare al giudice qualunque mutamento di residenza, di sede o di indirizzo postale o elettronico.

Articolo 80. Forme residuali di notificazione

(1) Se le forme di notificazione che garantiscono la recezione dell'atto da parte del destinatario previste dagli articoli da 74 a 77 o le forme alternative di notificazione di cui all'articolo 78 non possono essere utilizzate perché non è conosciuto l'indirizzo del destinatario o per qualunque altra ragione, la notificazione può essere eseguita nei modi seguenti:

(a) pubblicazione di un avviso rivolto al destinatario, come previsto dalla legge del foro, compresa la pubblicazione in registri elettronici accessibili al pubblico;

(b) invio di un avviso all'ultimo indirizzo postale o elettronico conosciuto del destinatario;

(c) nei casi previsti dalle lettere precedenti, l'avviso deve indicare chiaramente che l'atto cui la notificazione si riferisce è un atto giudiziario, che la pubblicazione dell'avviso equivale alla notificazione, nonché l'indirizzo al quale il documento può essere ritirato ed il termine entro il quale il ritiro deve avvenire.

(2) L'indirizzo si considera sconosciuto se la parte che ha richiesto la notificazione ha compiuto ogni ragionevole indagine per identificare l'indirizzo attuale del destinatario dell'atto. Delle indagini compiute deve darsi atto nel fascicolo della causa.

(3) La notificazione si considera eseguita decorse due settimane a far tempo dalla pubblicazione dell'avviso e, se del caso, decorrenti dall'invio dell'avviso all'ultimo indirizzo postale o elettronico conosciuto del destinatario dell'atto. Se tale ultimo indirizzo è ignoto, la notificazione si considera eseguita decorse due settimane dalla pubblicazione dell'avviso.

Articolo 81. Sanatoria delle irregolarità della notificazione

Se la notificazione non è stata eseguita nelle forme previste dagli articoli da 74 a 79, l'irregolarità si considera sanata se la condotta del destinatario dimostra comunque che ha ricevuto l'atto in mani proprie e in tempo sufficiente per predisporre la propria difesa o per rispondere nella maniera richiesta dalla natura e dal contenuto dell'atto.

CAPO III

Delle notificazioni transfrontaliere

Sezione I

Delle notificazioni all'interno dell'Unione Europea

Articolo 82. Requisiti linguistici

(1) Se il destinatario è una persona fisica che non svolge un'attività professionale indipendente, i documenti e le informazioni ai quali fanno riferimento gli articoli 68 e 69 devono essere redatti nella lingua del procedimento e nella lingua dello Stato Membro in cui il destinatario ha residenza abituale, a meno che non sia evidente che il destinatario comprende la lingua del foro.

(2) Se il destinatario è una persona giuridica, i documenti e le informazioni ai quali fanno riferimento gli articoli 68 e 69 devono essere redatti nella lingua del procedimento e nella lingua dello Stato Membro in cui la persona giuridica ha la sede o il centro principale dei suoi affari o anche nella lingua dei documenti principali del negozio oggetto della controversia.

Articolo 83. Non applicazione dell'articolo 81

Se la notificazione si esegue osservando i requisiti linguistici di cui all'articolo 82, è esclusa l'applicazione dell'articolo 81.

Articolo 84. Proroga dei termini

Se il destinatario è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui pende il procedimento, i termini indicati dall'articolo 80, c 3 sono di quattro settimane e non di due settimane.

Sezione II

Delle notificazioni al di fuori dell'Unione Europea

Articolo 85. Disposizione generale

Le norme che precedono si applicano anche nel caso in cui il destinatario dell'atto non ha domicilio o residenza abituale all'interno dell'Unione Europea, secondo quanto disposto dall'articolo 86.

Articolo 86. Rapporti con la Convenzione dell'Aja del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

Quando è necessario notificare al di fuori dell'Unione Europea atti giudiziari e extragiudiziari, le norme che precedono si applicano senza pregiudizio di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale.

TITOLO VII

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E ALLE PROVE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione I

Delle disposizioni generali in materia di prove

Articolo 87. Prova dei fatti

Un fatto contestato si considera provato quando il giudice è ragionevolmente persuaso della sua veridicità.

Articolo 88. Fatti che non richiedono la prova

(1) Non è richiesta la prova:

- (a) dei fatti ammessi;
- (b) dei fatti non contestati;
- (c) dei fatti notori.

(2) L'esistenza di determinati fatti può essere desunta da altri fatti che sono già stati provati.

(3) Se una parte ha nella propria disponibilità o sotto il suo controllo una prova relativa ad un fatto rilevante per la controversia e, senza giustificato motivo, omette di dedurla o di produrla, il giudice può considerare come provato quel fatto.

Articolo 89. Rilevanza della prova

(1) Tutte le prove rilevanti sono ammissibili.

(2) Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara inammissibili le prove che non sono rilevanti. La rilevanza è determinata dal giudice sulla base delle allegazioni formulate dalle parti.

Articolo 90. Prove ottenute illecitamente

(1) Le prove ottenute illecitamente sono dichiarate inammissibili, salvo quanto disposto dal c. 2.

(2) In via eccezionale, il giudice può dichiarare ammissibili prove ottenute illecitamente, se costituiscono il solo modo per provare un fatto. Il giudice, nel formulare tale valutazione discrezionale, deve tener conto della condotta dell'altra parte o di terzi, nonché della gravità della condotta illecita.

Articolo 91. Segreti, riservatezza e immunità

(1) Tutti coloro che partecipano al procedimento al fine di fornire informazioni o apportare elementi di prova possono avvalersi delle norme previste a tutela dei segreti, della riservatezza e delle immunità.

(2) In particolare, una prova non può essere ottenuta in violazione:

- (a) del diritto del coniuge, del convivente o di un parente stretto di una parte di rifiutarsi di testimoniare;

(b) del diritto di una parte a non autoincriminarsi;

(c) del segreto professionale dell'avvocato o di qualunque altro professionista, come pure della riservatezza, del segreto commerciale o di altri interessi simili, secondo quanto prevede la legge applicabile;

(d) della riservatezza delle comunicazioni intercorse durante le negoziazioni condotte per ricercare una soluzione consensuale alla controversia, a meno che tali negoziazioni non si siano svolte in occasione di un'udienza pubblica o non vi sia un prevalente interesse pubblico alla loro rivelazione;

(e) degli interessi pertinenti alla sicurezza nazionale, dei segreti di stato e questioni analoghe di interesse pubblico.

(3) Quando decide di desumere argomenti di prova dal comportamento della parte che non abbia adempiuto al dovere di esibizione di prove o di rivelazione di informazioni o decide di infliggerle altre sanzioni, il giudice deve valutare se il rifiuto della parte è giustificato dall'esigenza di tutelare segreti, informazioni riservate e immunità.

(4) Il giudice deve tener conto delle esigenze di tutela di segreti, di informazioni riservate e di immunità quando infligge sanzioni ad una parte o ad un terzo allo scopo di costringerli a esibire determinate prove o a divulgare specifiche informazioni.

(5) Chi invoca un segreto, un'immunità o la riservatezza di un documento è tenuto a giustificarne l'affermazione in maniera tale da consentire la contestazione della controparte.

Sezione II

Dell'istruzione probatoria

Articolo 92. Acquisizione delle prove

(1) Se lo ritiene necessario e appropriato, il giudice ordina l'assunzione dei mezzi di prova rilevanti che le parti hanno dedotto. Nel provvedere in questo senso, il giudice stabilisce in quale ordine le prove vanno assunte. Se del caso, il giudice può anche stabilire in quale forma l'assunzione delle prove avrà luogo. Si applicano gli articoli 49, cc. 9 e 11; 50; 62; 64 cc. da 3 a 6; e 107.

(2) Il giudice, dopo avere concesso alle parti la possibilità di formulare le loro osservazioni, può suggerire l'assunzione di prove non dedotte da una delle parti, se le considera rilevanti con riguardo ad una delle questioni controverse. Se la parte accetta il suggerimento del giudice, questi disporrà l'assunzione di tali prove, che possono essere offerte a fondamento delle allegazioni di fatto e di diritto della parte stessa.

(3) Eccezionalmente, il giudice, sentite le parti, potrà disporre l'assunzione di mezzi di prova che nessuna delle parti ha dedotto.

(4) Il giudice deve concedere a ciascuna parte uguali opportunità ed un termine ragionevole per formulare le proprie osservazioni in ordine alle prove dedotte dalla controparte o ordinate dal giudice.

Articolo 93. Ammissione di mezzi di prova per omessa contestazione dei fatti

Il giudice può ritenere che, se una parte omette ingiustificatamente di contestare in tempo utile i fatti allegati dall'avversario, quei fatti si considerino come ammessi o riconosciuti. Prima di decidere in tal senso, il giudice informa la parte, dandole la possibilità di formulare le proprie osservazioni.

Articolo 94. Indicazione preliminare delle prove

Le parti devono indicare le prove di cui intendono avvalersi a supporto delle loro allegazioni di fatto negli atti introduttivi del procedimento.

Articolo 95. Messa a disposizione delle prove

(1) Le prove documentali e materiali dedotte da una parte devono essere messe a disposizione dell'avversario.

(2) Le parti possono dedurre prove testimoniali solo se tutte le altre parti sono informate dell'identità dei testimoni e dell'oggetto su cui verte la testimonianza.

(3) Il giudice può ordinare alle parti di mantenere riservate le informazioni relative a determinate prove.

Articolo 96. Prove supplementari successive alla modificazione delle allegazioni

Il giudice, dopo aver sentito le parti, può autorizzare una parte o anche invitarla a chiarire o a modificare le proprie allegazioni di fatto e a dedurre, se del caso, nuovi mezzi di prova.

Sezione III

Dell'assunzione e valutazione delle prove

Articolo 97. Svolgimento delle udienze istruttorie

(1) Il giudice provvede direttamente all'assunzione delle prove durante una o più udienze in presenza delle parti, a meno che, in via eccezionale, non abbia consentito che la prova sia assunta in un altro luogo oppure da un soggetto autorizzato ad agire in sua vece.

(2) Tutte le udienze istruttorie sono videoregistrate, sempre che l'equipaggiamento tecnico necessario sia disponibile. Le videoregistrazioni sono conservate sotto il controllo del giudice.

(3) L'assunzione delle prove, avvenga essa in udienza o in camera di consiglio, può prevedere, se del caso, il ricorso a videoconferenze o ad altre tecnologie di comunicazione a distanza.

Articolo 98. Valutazione delle prove

Il giudice valuta liberamente le prove.

Articolo 99. Sanzioni relative all'assunzione di mezzi di prova

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può comminare sanzioni in applicazione dell'articolo 27 quando

(a) un soggetto abbia ommesso di presenziare all'udienza per rendere testimonianza, rendere dichiarazioni oppure produrre un documento o altro mezzo di prova;

(b) un soggetto abbia impedito in qualunque altro modo la corretta applicazione delle norme in materia di prove.

CAPO II

Dei provvedimenti del giudice relativi all'accesso a mezzi di prova

Articolo 100. Principi generali

Quando adotta provvedimenti in applicazione degli articoli di questo Capo, il giudice deve dare applicazione ai seguenti principi:

(a) di regola, ciascuna parte deve avere accesso a qualunque mezzo di prova che sia rilevante e non sia protetto da segreto o non sia soggetto a altre forme di riservatezza;

(b) il giudice, se accoglie la richiesta di una parte volta ad avere accesso ad un mezzo di prova secondo quanto previsto dall'articolo 101, ordina l'esibizione e la produzione della prova rilevante, non protetta da segreto e sufficientemente individuata, quando tale prova sia nella disponibilità o sotto il controllo dell'altra parte o di un terzo, anche nell'ipotesi in cui l'esibizione o la produzione della prova in questione sia pregiudizievole agli interessi della persona che la detiene.

Articolo 101. Richiesta di accesso a mezzi di prova

(1) Nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalle presenti norme, qualunque attore o convenuto, come pure qualunque potenziale attore che intenda agire in giudizio può richiedere al giudice un provvedimento che disponga l'accesso a mezzi di prova rilevanti, non protetti da segreto e che siano nella disponibilità o sotto il controllo di altre parti o di terzi.

(2) L'istanza di accesso a mezzi di prova può includere la richiesta di misure idonee a preservare la prova, comprese le misure cautelari e conservative previste dal Titolo X.

(3) Gli elementi materiali e le informazioni ottenuti in applicazione del presente articolo assumono la valenza di mezzi di prova solo quando sono formalmente introdotti nel processo da una parte o, eccezionalmente, dal giudice secondo quanto disposto dagli articoli 25, c. 3; 92, cc. 2 e 3; e 107 c. 2.

Articolo 102. Richiesta di accesso a mezzi di prova: criteri rilevanti

(1) La parte, attuale o potenziale, che richiede l'accesso a mezzi di prova deve

(a) identificare, nella maniera più precisa possibile in base alle circostanze del caso, i mezzi di prova ai quali richiede l'accesso o, in alternativa,

(b) identificare categorie specifiche di mezzi di prova con riferimento alla loro natura, al loro contenuto o alla loro data.

(2) L'istanza deve persuadere il giudice della fondatezza della richiesta con riguardo al merito della domanda o della difesa della parte, dimostrando che

(a) il mezzo di prova al quale si richiede l'accesso è necessario per la dimostrazione dei fatti in contestazione in un procedimento attuale o potenziale;

(b) il richiedente non può avere accesso al mezzo di prova senza l'assistenza del giudice; e

(c) che i mezzi di prova ai quali si intende avere accesso sono ragionevoli e proporzionati. Al fine di compiere tale valutazione, il giudice tiene conto degli interessi legittimi di tutte le parti e dei terzi interessati.

(3) Se la richiesta di accesso a mezzi di prova è formulata prima dell'instaurazione del procedimento, il richiedente deve indicare con sufficiente precisione gli elementi necessari per consentire al giudice di identificare quale tipo di azione intende proporre in giudizio.

(4) La richiesta è rigettata dal giudice quando la giudica generica o ingiustificatamente ampia.

Articolo 103. Informazioni riservate

(1) Il giudice valuta se una richiesta di accesso a mezzi di prova formulata in base all'articolo 101 ha come oggetto o comunque riguarda informazioni riservate, in particolare relative a soggetti terzi. A questo fine, il giudice deve tenere conto di tutte le norme riguardanti la protezione di informazioni riservate.

(2) Se ritenuto necessario alla luce delle circostanze del caso, il giudice può consentire l'accesso a mezzi di prova contenenti informazioni riservate, proteggendo la riservatezza nei modi indicati di seguito:

(a) eliminando i passaggi del documento contenenti dati sensibili;

(b) tenendo udienza in camera di consiglio;

- (c) limitando il numero delle persone autorizzate ad avere accesso ai mezzi di prova e ad ispezionarli;
- (d) incaricando consulenti tecnici di redigere un riassunto delle informazioni in forma aggregata e non confidenziale;
- (e) predisponendo una versione modificata di un provvedimento giudiziale nel quale siano sopresse le parti contenenti dati confidenziali;
- (f) limitando l'accesso a determinate fonti di prova da parte dei rappresentanti e dei difensori delle parti, come pure da parte di consulenti tecnici tenuti al rispetto di un dovere di riservatezza.

Articolo 104. Sanzioni previste in caso di violazione della riservatezza

(1) In caso di violazione del dovere di riservatezza, la parte danneggiata può chiedere al giudice di infliggere all'autore della violazione una delle seguenti sanzioni o più sanzioni congiuntamente:

- (a) il rigetto totale o parziale della domanda o delle eccezioni proposte dalla parte che ha commesso la violazione, se il procedimento è ancora pendente;
- (b) l'accertamento della responsabilità della parte o di un altro soggetto e la condanna al risarcimento del danno causato;
- (c) la condanna della parte che è incorsa nella violazione al pagamento delle spese processuali, indipendentemente dall'esito del processo;
- (d) la condanna della parte che è incorsa nella violazione al pagamento di un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione;
- (e) la condanna del rappresentante della parte o dell'autore della violazione al pagamento di un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione.

(2) Ogni sanzione inflitta in applicazione del c. 1 deve essere proporzionata alla natura della violazione. A questo riguardo, il giudice deve considerare, in particolare, se una violazione è avvenuta prima dell'inizio del procedimento.

Articolo 105. Accesso a mezzi di prova detenuti da autorità pubbliche

(1) Il governo e gli organismi pubblici devono adempiere gli ordini impartiti dal giudice in base alle presenti norme, a meno che le informazioni non siano riservate per motivi di pubblico interesse.

(2) Il rifiuto di consentire l'accesso a mezzi di prova deve essere motivato indicando specificamente le ragioni del rifiuto, come previsto dall'articolo 91, c. 5

Articolo 106. Termini per la presentazione dell'istanza

(1) L'istanza volta ad ottenere l'accesso a mezzi di prova può essere proposta prima dell'inizio del procedimento, negli atti introduttivi del giudizio o durante la sua pendenza.

(2) Se un'istanza di accesso a mezzi di prova è stata accolta prima dell'inizio del procedimento, alla parte che l'ha proposta può essere richiesto di instaurare il giudizio di merito entro un termine ragionevole. Se la parte non provvede, il giudice può revocare il provvedimento con cui ha concesso l'accesso a mezzi di prova, ordinare alla parte la restituzione delle prove eventualmente ottenute, imporle una sanzione o assumere ogni altra decisione ritenuta appropriata.

Articolo 107. Procedimento

(1) Il giudice si pronuncia sulle istanze di accesso a mezzi di prova formulate ai sensi dell'articolo 101. c.1 provvedendo in base all'articolo 50.

(2) I relativi provvedimenti sono resi dal giudice d'ufficio solo in casi eccezionali. Le parti e i terzi interessati devono comunque essere posti in condizione di formulare le proprie osservazioni in un'udienza appositamente fissata.

(3) Se l'istanza volta ad ottenere l'accesso a mezzi di prova è proposta prima dell'instaurazione del giudizio, il giudice, di norma, si pronuncia solo dopo avere concesso alle parti e ai terzi interessati la possibilità di formulare le proprie osservazioni circa l'opportunità di accogliere l'istanza, con riferimento al suo oggetto e alle modalità con cui l'accesso potrebbe avvenire.

(4) La parte o i terzi ai quali si richiede di consentire l'accesso a mezzi di prova possono chiedere che l'accesso abbia luogo con modalità diverse da quelle sollecitate dall'istante, purché si tratti di modalità ugualmente efficaci. In questo caso, la richiesta deve dimostrare che la modalità proposta è meno gravosa per il soggetto tenuto a consentire l'accesso.

Articolo 108. Spese e cauzione

(1) Le spese relative all'attuazione di un provvedimento giudiziale che autorizzi l'accesso a mezzi di prova sono a carico dell'istante. Se del caso, il giudice può ordinare all'istante di rimborsare immediatamente le spese alla parte o al terzo destinatario del provvedimento.

(2) Su richiesta del soggetto destinatario del provvedimento, il giudice può ordinare che una cauzione sia versata dalla parte che si avvantaggia del provvedimento che autorizza l'accesso a mezzi di prova, per un importo sufficiente a coprire le spese prevedibili per l'attuazione del provvedimento stesso. La cauzione deve essere versata prima che inizi l'attuazione del provvedimento.

(3) Al termine del processo, il giudice può determinare l'entità delle spese anche in deroga alle disposizioni generali in materia.

Articolo 109. Attuazione

Il giudice adotta tutte le misure necessarie per assicurare che l'attuazione dei provvedimenti relativi all'accesso a mezzi di prova avvenga correttamente e in maniera efficace. A questo fine, il giudice può:

- (a) impartire direttive relativamente al luogo ed al modo in cui avrà luogo l'attuazione del provvedimento;
- (b) prevedere che l'istante sia assistito da un consulente tecnico;
- (c) adottare qualunque altro provvedimento in applicazione della Parte X delle presenti norme.

Articolo 110. Inadempimento dei provvedimenti che autorizzano l'accesso a mezzi di prova

(1) Se la parte o il terzo tenuto a dare attuazione ad un provvedimento che autorizza l'accesso a mezzi di prova pur avendone conoscenza distrugge o occulta le prove o comunque impedisce che il provvedimento sia portato ad esecuzione, il giudice può adottare una delle sanzioni indicate di seguito:

- (a) considerare come ammessi i fatti ai quali fa riferimento la prova in questione;
- (b) ritenere che il convenuto, attuale o potenziale, abbia implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata contro di lui;
- (c) applicare al soggetto tenuto ad attuare il provvedimento una sanzione pecuniaria adeguata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

(2) Le sanzioni indicate al c. 1 devono essere proporzionate alla natura dell'inadempimento e possono essere inflitte solo su istanza della parte nell'interesse della quale il provvedimento che autorizza l'accesso a mezzi di prova è stato concesso.

(3) Questa norma non pregiudica l'applicazione di altre sanzioni che il giudice ha il potere di infliggere, comprese quelle previste dagli articoli 27 e 99.

CAPO III

Dei mezzi di prova

Sezione I

Delle prove documentali

Articolo 111. Prova documentale e elettronica

(1) Le parti possono produrre come prova qualunque documento che sia rilevante in relazione all'oggetto della controversia.

(2) Si considera documento ogni supporto sul quale sono riportate o conservate informazioni in qualunque forma, in particolare, ma non esclusivamente, in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni possono essere documentate come testo scritto, immagini, disegni, programmi, messaggi vocali o dati elettronici, come messaggi di posta elettronica, di testo o istantanei, pubblicazioni su reti sociali, metadati o altri mezzi tecnologici. Un documento può essere conservato in forma elettronica in computers, dispositivi portatili, in una rete dematerializzata (cloud) o in qualunque altra forma di archiviazione di dati.

(3) I documenti che una parte detiene in forma elettronica devono, di regola, essere prodotti in forma elettronica, salvo diversa disposizione del giudice.

(4) Le parti possono contestare l'autenticità di qualunque documento prodotto come prova. In questo caso, il giudice ordina alle parti di compiere le attività necessarie per accertare l'autenticità del documento.

Articolo 112. Documenti pubblici

(1) Si considera documento pubblico qualunque documento che sia stato formalmente redatto o la cui autenticità sia stata certificata da un'autorità pubblica.

(2) I documenti pubblici redatti in formato elettronico hanno la stessa efficacia probatoria di quelli redatti in forma cartacea.

Articolo 113. Documenti: lingua e traduzione

(1) Se è richiesto da una delle parti o ordinato dal giudice d'ufficio, i documenti sono prodotti o tradotti nella lingua della giurisdizione adita.

(2) La traduzione di documenti lunghi o voluminosi può essere limitata secondo quanto previsto dall'articolo 20, c. 2.

Sezione II

Della prova testimoniale

Articolo 114. Testimoni

(1) Le parti possono dedurre la prova per testi in relazione ai fatti controversi, a condizione che la testimonianza sia pertinente ed ammissibile, tenuto conto dello stato del processo e nel rispetto delle regole a tutela dei segreti, della riservatezza e delle immunità.

(2) Quando la prova testimoniale soddisfa i requisiti di cui al c. 1, il giudice può ordinare al testimone reticente di rendere la dichiarazione.

(3) Il testimone ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere. Il giudice può ordinare al testimone di prestare giuramento e, a questo fine, gli fornisce le istruzioni necessarie prima che si proceda al suo esame.

Articolo 115. Testimonianza

(1) Di regola, la testimonianza si assume oralmente. Tuttavia, sentite le parti, il giudice può richiedere che le dichiarazioni dei testimoni siano rese inizialmente in forma scritta. In questo caso, la testimonianza scritta deve essere messa a disposizione di tutte le parti anteriormente all'udienza in cui il testimone sarà esaminato oralmente. All'udienza, la testimonianza orale può essere limitata alla formulazione di domande supplementari con riferimento al contenuto della testimonianza scritta.

(2) Ogni testimone deve comparire di persona, a meno che il giudice non autorizzi il ricorso ad una videoconferenza o ad altra tecnologia consentita per l'esame a distanza di testimoni.

(3) Il testimone può in primo luogo essere interrogato dal giudice o dalla parte che ha richiesto la prova testimoniale. Se il testimone è interrogato dal giudice o dalla parte avversa, la parte che ha richiesto la prova testimoniale può rivolgere al testimone domande supplementari.

(4) Le parti possono contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone.

Articolo 116. Lingua e traduzione delle dichiarazioni rese da testimoni

(1) Quando un testimone non conosce la lingua ufficiale del procedimento, il giudice dispone un servizio di traduzione o di interpretariato.

(2) Se necessario e con il consenso del giudice e delle parti, il testimone può rendere la sua dichiarazione in una lingua diversa da quella ufficiale del procedimento.

Articolo 117. Dichiarazioni giurate

(1) Previa autorizzazione del giudice, una parte può produrre dichiarazioni testimoniali giurate rese in forma scritta da qualunque persona. Queste dichiarazioni devono essere redatte personalmente dal soggetto che rende la dichiarazione e devono riguardare fatti rilevanti per la controversia.

(2) Il giudice, con valutazione discrezionale, può considerare tali dichiarazioni equivalenti alle testimonianze rese oralmente in udienza.

(3) Una parte può chiedere al giudice di ordinare la comparizione personale dell'autore della dichiarazione giurata. In questo caso, l'esame del soggetto può consistere in domande supplementari formulate dal giudice o dalla parte avversa.

Sezione III

Dell'interrogatorio delle parti

Articolo 118. Interrogatorio delle parti e conseguenze del rifiuto di comparire o di rispondere

(1) Il giudice può attribuire efficacia probatoria a qualunque dichiarazione resa da una parte che sia comparsa personalmente avanti il tribunale. Si applica l'articolo 114, c.3.

(2) Ciascuna parte è messa in condizione di interrogare l'avversario sulle questioni di fatto rilevanti per la controversia.

(3) Il giudice può desumere argomenti di prova in danno della parte che, senza giustificato motivo, rifiuta di comparire all'udienza, di rispondere alle domande pertinenti poste dall'avversario o dal giudice, o anche rifiuta di prestare giuramento.

(4) Se la parte che deve essere interrogata è una persona giuridica, essa dovrà fornire l'identità della persona fisica o delle persone fisiche che hanno partecipato direttamente, in nome e per conto della persona giuridica, ai fatti su cui verte la controversia, affinché possano essere interrogate, a condizione che sia possibile considerarle come rappresentanti della persona giuridica. Il giudice può desumere argomenti di

prova in danno della persona giuridica se questa omette di fornire le necessarie informazioni senza giustificato motivo.

Sezione IV

Della consulenza tecnica

Articolo 119. Consulenti tecnici di parte

Le parti possono designare consulenti tecnici di fiducia affinché forniscano prove in relazione ad ogni questione rilevante e per la quale sia appropriata una prova peritale.

Articolo 120. Consulenti tecnici d'ufficio

(1) Il giudice può designare uno o più consulenti tecnici affinché forniscano prove in relazione ad ogni questione rilevante e per la quale sia appropriata una prova peritale, compreso il diritto straniero.

(2) I consulenti tecnici d'ufficio possono essere persone fisiche o giuridiche, ma, nel secondo caso, almeno una persona fisica deve assumere la responsabilità della consulenza.

(3) Se le parti sono d'accordo nell'individuare il nominativo di un consulente, di regola il giudice deve nominare quel consulente. Le parti possono contestare la nomina del consulente tecnico d'ufficio, adducendo il suo difetto di imparzialità. Quando esiste un ragionevole sospetto di parzialità del consulente tecnico, il giudice, a seconda dei casi, deve rifiutare di nominarlo, annullare la sua nomina o anche dichiarare del tutto inammissibile la consulenza prestata.

Articolo 121. Istruzioni impartite al consulente tecnico d'ufficio

(1) Il giudice indica al consulente tecnico l'ambito delle questioni su cui deve pronunciarsi, assegnandogli un termine ragionevole per la presentazione di una relazione scritta.

(2) Se necessario, il giudice può ampliare o restringere l'oggetto dell'incarico affidato al consulente e può modificare il termine per la presentazione della sua relazione.

(3) Il giudice deve informare le parti delle decisioni assunte in applicazione dei commi recedenti e di ogni loro modificazione.

(4) La parte che contesta l'ambito dell'incarico affidato al consulente può chiedere al giudice di modificarlo.

Articolo 122. Doveri dei consulenti tecnici

(1) Il consulente tecnico, tanto nominato d'ufficio quanto designato dalle parti deve presentare al giudice una valutazione completa, oggettiva ed imparziale delle questioni oggetto del suo incarico.

(2) Nessun consulente tecnico può esprimere valutazioni su questioni che esulano dal suo campo di specializzazione. Il consulente tecnico può rifiutare l'incarico per le stesse ragioni per le quali un soggetto può rifiutare di essere sentito come testimone.

(3) Il consulente tecnico non può delegare a terzi l'incarico ricevuto, a meno che non sia autorizzato a farlo dal giudice.

(4) Se il consulente tecnico omette di espletare l'incarico ricevuto nel termine assegnatogli senza un motivo legittimo, il giudice può sanzionare in maniera appropriata la sua condotta.

Articolo 123. Accesso del consulente tecnico d'ufficio a fonti di informazione

(1) Il consulente tecnico d'ufficio ha accesso a tutte le informazioni rilevanti e non riservate che siano necessarie per la preparazione della sua relazione.

(2) In particolare, il consulente tecnico d'ufficio può richiedere ad una delle parti di fornirgli informazioni, di poter visionare documenti, di consentirgli l'ispezione di beni o l'accesso a luoghi, quando tutto ciò sia pertinente e rilevante per il procedimento.

(3) Se le circostanze lo giustificano, il consulente tecnico d'ufficio può esaminare una persona o avere accesso ad informazioni derivanti da un esame fisico o mentale di quella stessa persona.

Articolo 124. Relazione del consulente tecnico e sua audizione

(1) Di regola, la prova peritale consiste nella presentazione di una relazione scritta. Tuttavia, nei casi semplici, il giudice può ordinare che il consulente tecnico sia sentito oralmente.

(2) Su richiesta del giudice o di una delle parti, il consulente tecnico può essere sentito oralmente per fornire chiarimenti riguardo alla relazione scritta. In conformità alle norme applicabili, l'audizione del consulente tecnico può avere luogo in udienza o avvalendosi di qualunque forma adeguata di comunicazione a distanza come, ad esempio, la videoconferenza.

(3) Il giudice può ordinare al consulente tecnico di prestare giuramento prima del deposito della sua relazione scritta o prima della sua audizione.

(4) Quando il consulente tecnico è sentito oralmente, le parti possono sottoporgli solo domande relative al contenuto della relazione scritta.

(5) Se un consulente tecnico di parte, regolarmente citato a comparire all'udienza, si astiene dal farlo senza giustificato motivo, il giudice può non prendere in considerazione la sua relazione scritta.

Articolo 125. Spese

(1) L'onorario del consulente tecnico d'ufficio e le spese della consulenza tecnica costituiscono parte delle spese del processo. Il giudice può ordinare alla parte che chiede la nomina di un consulente tecnico d'ufficio di anticipare le spese relative.

(2) L'onorario del consulente tecnico di parte e le spese da lui sostenute potranno essere poste a carico della parte avversa solo se il giudice lo consente.

Sezione V

Dell'ispezione giudiziale

Articolo 126. Disposizioni generali

(1) Una parte può chiedere al giudice di essere autorizzata ad esaminare cose o persone. Al fine di consentire l'ispezione, l'accesso può essere subordinato alle condizioni che il giudice ritiene adeguate alle circostanze particolari del caso e in conformità alle norme applicabili.

(2) Una parte può chiedere di essere autorizzata ad espletare l'esame fisico o mentale di una persona. D'accordo con le parti, il giudice stabilisce il tempo e le modalità di tale esame.

(3) Il giudice può espletare l'ispezione direttamente o richiedere che l'ispezione sia condotta da un esperto designato d'ufficio o nominato da una parte, se lo ritiene opportuno.

(4) Salvo diversa decisione del giudice, le parti e i loro rappresentanti possono assistere a qualunque ispezione o esame disposto in applicazione del presente articolo.

(5) Ai sensi del presente articolo e del c. 1 dell'articolo 127, il termine "cosa" si riferisce a qualunque oggetto tangibile o elettronico e ad ogni elemento che ne costituisce componente.

Articolo 127. Terzi e ispezioni giudiziali

(1) Il giudice può ordinare a terzi di produrre cose affinché siano ispezionate dal giudice o da una parte.

(2) Le disposizioni del Capo II della Parte VII si applicano a qualunque provvedimento emesso o che può essere emesso in conformità al comma precedente.

CAPO IV

Aspetti transfrontalieri

Sezione I

Acquisizione di prove all'interno dell'Unione Europea

Articolo 128 Assunzione di prove all'interno dell'Unione Europea

(1) Quando devono essere assunte prove in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quando è necessario accedere a prove che si trovano in un altro Stato membro, il giudice e le parti possono fare riferimento alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(2) Senza pregiudizio dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale,

(a) il giudice può direttamente citare a comparire un testimone residente in un altro Stato membro;

(b) il giudice può nominare un consulente tecnico affinché rediga una relazione la cui preparazione richieda l'espletamento di attività, quali l'ispezione di persone o luoghi, da svolgersi in un altro Stato membro;

(c) la parte o il terzo che siano destinatari di un ordine di esibizione di prove o siano residenti o domiciliati nello Stato del foro hanno il dovere di produrre i documenti o le prove richieste anche se si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento.

(d) il giudice può ordinare l'esibizione di prove a parti potenziali o a terzi domiciliati in un altro Stato membro.

Sezione II

Acquisizione di prove al di fuori dell'Unione Europea

Articolo 129. Assunzione di prove al di fuori dell'Unione Europea

Se è necessario ottenere prove al di fuori dell'Unione Europea o se il destinatario di un ordine di esibizione di prove non ha domicilio o residenza abituale all'interno dell'Unione Europea, il giudice e le parti possono fare riferimento alla Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 relativa all'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale o a qualunque altra convenzione internazionale applicabile.

TITOLO VII

DELLA SENTENZA, DELLA COSA GIUDICATA E DELLA LITISPENDENZA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 30. Tipi di sentenza

(1) Possono essere pronunciati i seguenti tipi di sentenza:

- (a) sentenze definitive, che pronunciano integralmente su tutta la domanda;
- (b) sentenze non definitive, che pronunciano solo su di una parte della domanda;
- (c) sentenze definitive, che pronunciano integralmente su alcune domande, ma non su tutte le domande proposte;
- (d) sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali di rito o su questioni giuridiche determinate relative al merito, secondo il disposto di cui all'articolo 66;
- (e) sentenze in contumacia.

(2) Se il giudice non pronuncia su tutte le domande proposte, il processo continua con riguardo alle domande sulle quali il giudice non ha pronunciato. In caso di sentenze non definitive, o su questioni pregiudiziali di rito, o anche su questioni giuridiche determinate relative al merito che siano state oggetto di impugnazione, il giudice decide discrezionalmente se il procedimento possa continuare o debba essere sospeso, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

Articolo 131. Forma della sentenza

La sentenza deve contenere:

- (a) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata e la composizione dell'organo giudicante, in caso di giudice collegiale;
- (b) il luogo e la data in cui è stata pronunciata;
- (c) l'indicazione delle parti e, se vi sono, dei loro difensori;
- (d) l'indicazione delle domande delle parti;
- (e) il dispositivo della decisione;
- (f) le ragioni in fatto e in diritto della decisione;
- (g) la sottoscrizione del giudice (o dei giudici), se necessaria;
- (h) la sottoscrizione del cancelliere, se necessaria;
- (i) l'indicazione dei mezzi di impugnazione proponibili avverso la decisione e delle modalità per la loro proposizione.

Articolo 132. Contenuto della sentenza

(1) La sentenza, a seconda dell'oggetto della domanda, potrà:

- (a) condannare il convenuto ad una prestazione di fare o di non fare;
- (b) costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico;
- (c) dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto;
- (d) rigettare la domanda per ragioni di rito o perché infondata nel merito.

(2) Il giudice può pronunciare una sentenza di accertamento positivo o negativo solo nel caso in cui l'attore dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia richiesta.

Articolo 133 – Requisiti processuali della sentenza sul merito

Il giudice può pronunciare una sentenza sul merito solo nel caso in cui concorrano i seguenti requisiti:

- (a) che le parti abbiano capacità processuale ai sensi degli articoli 29, c. 2; 30; 31; 34; 35; 45 e 46;
- (b) che il giudice sia competente per materia e per territorio;
- (c) che non penda un procedimento fra le stesse parti e per lo stesso oggetto davanti ad altro giudice, salvo che ciò sia consentito dalle disposizioni in materia di litispendenza previste dalle presenti regole;
- (d) che non sia stata pronunciata una sentenza avente autorità di cosa giudicata tra le stesse parti e sullo stesso oggetto;
- (e) che l'attore abbia interesse ad agire in giudizio per la tutela della propria pretesa;
- (f) che risulti soddisfatto ogni altro requisito processuale previsto in queste regole.

Articolo 134. Notificazione della sentenza

La sentenza deve essere notificata a tutte le parti facendo ricorso ad uno dei metodi previsti nel Titolo VI.

CAPO II

Disposizioni speciali

Sezione I

Dei giudizi in contumacia

Articolo 135. Sentenza in contumacia contro l'attore

(1) Il giudice pronuncia sentenza in contumacia rigettando la domanda quando:

- (a) l'attore non si presenti ad una udienza alla quale avrebbe dovuto comparire; e
- (b) il convenuto abbia richiesto che si proceda in contumacia dell'attore.

(2) Il giudice non può pronunciare d'ufficio sentenze in contumacia in applicazione di questo articolo.

Articolo 136. Sentenza in contumacia contro il convenuto

(1) Il giudice pronuncia sentenza in contumacia contro il convenuto quando il convenuto:

- (a) non replichi alla domanda entro il termine previsto; o
- (b) non si presenti ad una udienza alla quale avrebbe dovuto comparire; e
- (c) l'attore chieda che si pronunci sentenza in contumacia del convenuto.

(2) Il giudice che pronuncia la sentenza su istanza dell'attore può:

- (a) accogliere la domanda dell'attore, ove ritenga fondati i fatti posti a fondamento della pretesa;
o
- (b) in caso contrario, rigettare la domanda dell'attore.

Articolo 137. Sentenza non definitiva in contumacia

(1) Il giudice può pronunciare sentenza in contumacia su una parte della domanda o su alcune delle domande formulate nei seguenti casi:

- (a) quando una parte non compaia all'udienza fissata per l'esclusiva trattazione di questa parte della domanda o di quella domanda fra le altre;
- (b) quando il convenuto non contesti la parte corrispondente della domanda.

(2) Nei casi in cui il giudice potrebbe pronunciare, ma non ha ancora pronunciato, sentenza ai sensi dell'articolo 130 su una parte della domanda o su una fra più domande, e una parte è contumace, il giudice deve:

- (a) pronunciare sentenza con riguardo alla parte della domanda corrispondente;
- (b) pronunciare sentenza in contumacia con riguardo alle altre parti della domanda o alle altre domande.

Articolo 138. Condizioni per la pronuncia di sentenze in contumacia

(1) Il giudice può pronunciare sentenza in contumacia per mancata comparizione di una parte solo quando:

- (a) alla parte non comparsa siano state notificate la data e l'ora dell'udienza in conformità ad uno dei metodi previsti da queste regole;
- (b) il giudice ritiene che il tempo intercorrente fra la notificazione e la data dell'udienza sia adeguato.

(2) Il giudice può pronunciare sentenza in contumacia del convenuto per mancata contestazione della domanda solo quando:

- (a) la domanda sia stata notificata al convenuto in conformità ad uno dei metodi previsti da queste disposizioni;
- (b) sia scaduto il termine assegnato al convenuto per presentare le proprie difese; e
- (c) in assenza di un termine assegnato al convenuto per presentare le proprie difese, la domanda gli sia stata notificata comunque in tempo utile per presentare le proprie difese.

(3) Il giudice può pronunciare sentenza in contumacia del convenuto anche in assenza di prova dell'avvenuta notificazione al convenuto quando:

- (a) pur essendo stato compiuto ogni ragionevole sforzo per dimostrare che il convenuto abbia avuto conoscenza dell'inizio del processo, non vi sia alcuna prova dell'avvenuta notificazione;
- (b) sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, decorrente dalla data di notificazione della domanda in conformità ad uno dei metodi previsti da queste regole, e tale periodo di tempo sia ritenuto dal giudice adeguato affinché il convenuto appronti la propria difesa.

(4) Senza pregiudizio dell'applicazione delle lettere a) e b) del c. 3, il giudice può adottare, in caso di urgenza, le misure cautelari che appaiano necessarie.

Articolo 139. Istanza di annullamento di una sentenza contumaciale

La parte contro la quale sia stata pronunciata sentenza in contumacia può chiedere che questa venga annullata quando:

- (a) manchi uno dei presupposti indicati dall'articolo 138 per pronunciare sentenza in contumacia;
- (b) la parte non è responsabile della contumacia o la contumacia è giustificata da un motivo legittimo.

Articolo 140. Termine per richiedere l'annullamento della sentenza contumaciale

(1) L'istanza di annullamento deve essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della sentenza contumaciale. Il termine è di sessanta giorni nelle controversie transfrontaliere.

(2) Il giudice può prorogare il termine di cui al comma precedente quando la parte dimostri di non averlo potuto rispettare per una giusta causa. Tuttavia, l'istanza di annullamento non può più essere proposta decorso un anno (o due anni, in caso di controversie transfrontaliere) dalla pronuncia della sentenza contumaciale.

Sezione II

Della risoluzione consensuale della controversia

Articolo 141. Accordo transattivo raggiunto dalle parti

(1) Le parti, quando raggiungono un accordo che pone fine alla controversia, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima, durante o dopo l'instaurazione del procedimento, possono chiedere al giudice un provvedimento che renda esecutivo l'accordo raggiunto.

(2) Tale provvedimento non può essere pronunciato se l'accordo raggiunto dalle parti è contrario alla legge o se i termini dell'accordo non possono essere oggetto di un provvedimento del giudice.

(3) Ove il giudice rifiuti di rendere esecutivo l'accordo, ciascuna parte potrà proporre impugnazione contro il rifiuto. Le regole applicabili all'appello si applicano anche a questo tipo di impugnazione

CAPO III

Degli effetti della litispendenza e della cosa giudicata

Sezione I

Della litispendenza e della connessione

Articolo 142. Litispendenza

(1) Quando procedimenti relativi alla stessa causa e fra le stesse parti siano stati proposti davanti a giudici diversi, ogni giudice diverso da quello adito per primo sospende d'ufficio il procedimento fino a che non sia stata accertata la giurisdizione del giudice adito per primo (principio di prevenzione).

(2) Quando si applica la disposizione di cui al comma precedente, ogni giudice investito della controversia può chiedere ad ogni altro giudice adito di fornire informazioni sul procedimento pendente davanti a sé e sulla data in cui fu instaurato in base a quanto previsto dall'articolo 145. Tali informazioni devono essere fornite senza ritardo.

(3) Quando è accertata la competenza del giudice adito per primo, il giudice ordina la riunione dei procedimenti paralleli pendenti, secondo il disposto di cui all'articolo 146. Disposta la riunione, ogni giudice diverso da quello adito per primo declinerà la propria competenza in favore di quest'ultimo. Ove non siano presenti i requisiti necessari per la riunione, ogni giudice diverso da quello adito per primo può sospendere il procedimento o cancellarlo dal ruolo, come ritenuto opportuno.

Articolo 143. Eccezioni al principio di prevenzione

(1) Se il giudice davanti al quale è stata proposta la seconda domanda ha competenza esclusiva, il giudice adito per primo deve declinare la propria competenza in suo favore. In questo caso, il giudice adito per secondo non deve sospendere il procedimento pendente davanti a sé.

(2) La regola di cui al comma precedente non si applica quando entrambi i giudici hanno competenza esclusiva sulla lite.

(3) Salvo il disposto delle norme poste a protezione delle parti più deboli, e salvo il caso di accettazione tacita della competenza, quando venga adito un giudice che abbia competenza esclusiva in virtù di un accordo delle parti, ogni altro giudice adito deve sospendere il procedimento finché il giudice adito in base all'accordo delle parti non dichiari di essere incompetente.

(4) Quando il giudice adito in base all'accordo delle parti abbia dichiarato la propria competenza in base all'accordo stesso, ogni altro giudice declina la competenza in favore di quel giudice.

Articolo 144. Procedimenti connessi

(1) Quando procedimenti connessi pendano davanti a giudici diversi, ogni giudice diverso da quello adito per primo può sospendere il procedimento.

(2) Quando il procedimento instaurato davanti al giudice adito per primo sia pendente in primo grado, ogni altro giudice deve declinare la propria competenza se il giudice adito per primo ha riunito i procedimenti in base al disposto di cui all'articolo 146.

(3) Ai fini della presente disposizione, si intendono connessi procedimenti che presentano un collegamento fra le azioni esercitate, tale per cui è nell'interesse della giustizia che le cause vengano decise congiuntamente.

Articolo 145. Momento in cui il giudice si considera adito ai fini della litispendenza e della connessione

(1) Il giudice si considera adito:

(a) nel momento in cui la domanda introduttiva o un atto equivalente è presentato al giudice, a condizione che l'attore non abbia poi ommesso di notificare la domanda al convenuto secondo le presenti regole; oppure

(b) quando la domanda introduttiva o un atto equivalente deve essere notificato prima di venire depositato presso il giudice, nel momento in cui viene ricevuto dall'autorità responsabile per la notificazione, a condizione che l'attore non abbia poi ommesso di compiere gli atti successivi necessari per il deposito del documento presso il giudice. Si considera quale autorità responsabile per la notificazione quella che per prima riceve il documento che deve essere notificato.

(2) Quando una domanda è depositata durante il procedimento, questo si considera pendente nel momento in cui viene invocata in udienza o quando è stata depositata in cancelleria o notificata alla controparte.

(3) Il giudice o l'autorità responsabile per la notificazione ai sensi dell'articolo 145 annota rispettivamente la data in cui la domanda introduttiva o l'atto equivalente viene presentato o la data in cui è stato ricevuto il documento da notificarsi.

Articolo 146. Riunione dei procedimenti

- (1) Quando la competenza del giudice adito per primo viene dichiarata, questi può, su istanza di una delle parti, ordinare la riunione degli ulteriori procedimenti secondo il disposto degli articoli 142 e 144.
- (2) Il giudice adito per primo può ordinare la riunione solo quando ha competenza anche sugli altri procedimenti e questi sono pendenti in primo grado.
- (3) Prima di ordinare la riunione, il giudice sente le parti e si confronta con tutti gli altri giudici aditi.
- (4) Quando il giudice adito per primo si è dichiarato competente per tutti i procedimenti riuniti, ogni altro giudice deve declinare la propria competenza.
- (5) La riunione non pregiudica gli effetti sostanziali o processuali relativi all'introduzione o alla pendenza dei procedimenti connessi.
- (6) Quando non è possibile la riunione davanti al giudice adito per primo, il giudice adito per secondo, su istanza di una delle parti, può riunire i procedimenti, quando occorra, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Sezione II

Della cosa giudicata

Articolo 147. Provvedimenti suscettibili di passare in giudicato

- (1) Le sentenze definitive, anche parziali, le decisioni in contumacia e quelle che decidono questioni processuali o questioni di merito sono idonee a passare in giudicato.
- (2) I provvedimenti che ordinano misure cautelari e provvisorie non hanno effetto di cosa giudicata rispetto alle questioni di merito oggetto del procedimento.

Articolo 148. Cosa giudicata

Una decisione si considera passata in giudicato quando non è più suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari.

Articolo 149. Limiti oggettivi del giudicato

- (1) L'oggetto del giudicato si determina con riguardo alle domande delle parti, come risultanti dagli atti introduttivi e successive modificazioni, nella misura in cui le domande siano state decise dal giudice.
- (2) Il giudicato copre anche tutte le questioni pregiudiziali e incidentali su cui il giudice abbia espressamente pronunciato nella decisione finale, quando le parti di un successivo procedimento siano le medesime e sempre che il giudice che ha pronunciato su quelle questioni avesse il potere di deciderle.
- (3) Quando il convenuto si sia difeso eccependo la compensazione, la cosa giudicata si ha anche in relazione a tale questione se:
 - (a) la domanda e l'eccezione sono accolte dal giudice;
 - (b) la domanda è accolta e l'eccezione di compensazione è rigettata.
- (4) Quando la domanda è rigettata per motivi diversi dalla compensazione e il giudice non ha pronunciato sulla relativa eccezione, passa in giudicato soltanto la decisione sulla domanda.

Articolo 150. Modificazione di una sentenza che ordina prestazioni periodiche

(1) Quando una sentenza passata in giudicato ordina prestazioni periodiche, su istanza di una delle parti, il giudice può modificare il provvedimento per il futuro.

(2) La modificazione può essere disposta soltanto in presenza di un cambiamento significativo delle circostanze.

Articolo 151. Limiti soggettivi del giudicato

Il giudicato produce effetti solo nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa.

Articolo 152. Rilevabilità d'ufficio della cosa giudicata

Il giudice può rilevare d'ufficio l'esistenza della cosa giudicata.

TITOLO IX

DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 153. Diritto all'impugnazione

Le parti del procedimento o, eccezionalmente, un terzo che vi abbia interesse, possono impugnare la sentenza, secondo le disposizioni del presente Titolo.

Articolo 154. Rinuncia all'impugnazione

(1) Una parte può rinunciare all'impugnazione. La rinuncia deve essere libera, chiara ed espressa. Può essere comunicata al giudice per iscritto anteriormente all'udienza o nel corso della stessa; la rinuncia può anche essere formulata oralmente all'udienza.

(2) La rinuncia all'impugnazione può farsi prima che venga pronunciata la sentenza. La rinuncia può farsi solo su accordo di tutte le parti.

(3) Il consumatore, sia esso attore o convenuto, non può rinunciare al diritto di impugnazione prima della pronuncia della decisione.

(4) Ogni rinuncia all'impugnazione va annotata dal giudice nella sentenza o in qualsiasi altro registro ufficiale.

CAPO II

Dei mezzi di impugnazione

Articolo 155. Forma dell'impugnazione: disposizioni generali

(1) L'impugnazione si propone con il deposito di un atto scritto presso il giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

(2) Dopo il deposito, l'atto deve essere notificato alla controparte conformemente a quanto previsto dalla Parte VI delle presenti regole.

Articolo 156. Termine per la proposizione dell'impugnazione

(1) Il termine per proporre appello contro la decisione di primo grado è di un mese dalla sua notificazione.

(2) Il termine per proporre ricorso alla corte suprema contro la decisione di secondo grado è di due mesi dalla sua notificazione.

Articolo 157. Contenuto dell'atto di appello e motivi d'appello

(1) L'atto d'appello contro la decisione di primo grado deve contenere la dichiarazione di volere proporre impugnazione e l'indicazione della decisione impugnata. I motivi di appello devono essere indicati nello stesso ricorso o in una memoria separata.

(2) La motivazione dell'appello deve contenere:

(a) l'indicazione del provvedimento richiesto;

(b) le ragioni di diritto, sostanziali e processuali, su cui si fonda l'appello relativamente alla sua ammissibilità e fondatezza;

(c) se del caso, le ragioni per cui la valutazione delle prove è stata gravemente errata;

(d) se del caso, l'allegazione di nuovi fatti e l'indicazione nuovi mezzi di prova e le ragioni per cui gli uni e gli altri devono essere ritenuti ammissibili.

(3) Salvo che il giudice disponga altrimenti, i motivi di appello, se sono indicati in una memoria separata, devono essere notificati entro due mesi dalla notificazione della sentenza impugnata.

Articolo 158. Contenuto e motivi del ricorso alla corte suprema

(1) Il ricorso alla corte suprema proposto contro la decisione di secondo grado deve contenere la dichiarazione di voler proporre impugnazione e indica la decisione impugnata, nonché i motivi del ricorso.

(2) I motivi del ricorso devono contenere:

(a) l'indicazione del provvedimento richiesto;

(b) le ragioni di diritto, sostanziale e processuale, su cui si fonda il ricorso.

Articolo 159. Difese della parte convenuta in un giudizio di impugnazione: disposizioni generali

(1) La parte convenuta in un giudizio di impugnazione deve depositare presso il giudice e notificare alla parte impugnante le sue difese scritte entro due mesi dalla notificazione dell'impugnazione proposta, salvo che il giudice disponga altrimenti.

(2) La parte impugnante può replicare entro due settimane dalla notificazione delle difese della parte convenuta, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Articolo 160. Contenuto delle difese della parte convenuta in un giudizio di impugnazione

Le difese della parte convenuta in un giudizio di impugnazione possono contenere alternativamente:

a) i motivi per i quali la sentenza impugnata dovrebbe essere confermata; o

b) i motivi, diversi da quelli indicati nella decisione impugnata, per i quali la corte dovrebbe confermare la sentenza impugnata. A seconda che la difesa del convenuto riguardi l'appello o il ricorso alla corte suprema, si applicano gli articoli 157, c. 2 o 158, c. 2.

Articolo 161. Impugnazioni incidentali

(1) La parte che non ha impugnato la decisione nei termini stabiliti dall'articolo 156, c. 2, può proporre impugnazione incidentale se un'altra parte impugna la decisione.

(2) L'impugnazione incidentale deve essere depositata e notificata alle altre parti ai sensi degli articoli da 156 a 159.

(3) Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia.

(4) La parte contro la quale è proposta impugnazione incidentale deve depositare le proprie difese ai sensi degli articoli 159 e 160.

Articolo 162. Esecuzione provvisoria

(1) Se non diversamente disposto, le sentenze definitive di primo grado e quelle pronunciate in appello sono provvisoriamente esecutive tra le parti, anche se è proposto ricorso alla corte suprema.

(2) L'appellante o il ricorrente può chiedere al giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata quando l'esecuzione rischi di produrre effetti eccessivamente gravosi a suo carico.

(3) Il versamento di una cauzione può essere richiesto alla parte impugnante come condizione per la concessione della sospensione dell'esecuzione o alla parte contro cui l'impugnazione è proposta come condizione per il rifiuto della sospensione dell'esecuzione.

Articolo 163. Rinuncia all'impugnazione

(1) La parte che ha proposto appello contro la sentenza di primo grado può rinunciare ad esso in ogni tempo.

(2) La parte che ha proposto ricorso alla corte suprema contro la sentenza d'appello può rinunciare al ricorso se la rinuncia è accettata dall'altra parte e autorizzata dalla corte.

(3) La parte che rinuncia all'impugnazione sostiene le relative spese e deve rimborsare alle altre parti le spese in cui sono incorse in conseguenza dell'impugnazione.

Articolo 164. Rappresentanza davanti al giudice dell'impugnazione

(1) Ad eccezione dei casi in cui il patrocinio di un avvocato è obbligatorio secondo la legge applicabile, la corte d'appello può disporre che una parte stia in giudizio con il ministero di un difensore se non è in grado di stare in giudizio personalmente o se ciò è necessario per una corretta amministrazione della giustizia.

(2) Nei procedimenti dinanzi alla corte suprema le parti devono stare in giudizio col ministero di un difensore.

Articolo 165. Proroga dei termini: parti non domiciliate nel foro competente

Se la parte non ha il domicilio nello Stato del foro competente, tutti i termini applicabili ai mezzi di impugnazione sono prorogati di un mese, salvo che la corte disponga altrimenti.

CAPO III

Dell'appello contro le sentenze di primo grado

Articolo 166. Diritto di proporre appello

(1) Una parte ha il diritto di proporre appello contro una sentenza di primo grado se

(a) il valore della causa su cui la sentenza ha pronunciato supera una somma stabilita dalla legge applicabile (ad esempio, il doppio del salario mensile medio nello Stato del giudice adito); oppure

(b) il giudice di secondo grado autorizza l'appello, in considerazione del contenuto dell'atto di citazione e dei motivi in esso indicati.

(2) Nel decidere se autorizzare l'appello, il giudice tiene conto degli elementi indicati di séguito:

(a) se la questione decisa è di particolare importanza, oppure

(b) se l'evoluzione del diritto o l'interesse pubblico alla formazione di una giurisprudenza uniforme rendono necessaria una pronuncia del giudice d'appello; o ancora

(c) se sono stati violati i principi fondamentali del processo.

(3) Il giudice d'appello valuta d'ufficio la sussistenza dei requisiti di cui ai cc. 1 e 2.

Articolo 167. Àmbito dell'appello contro le sentenze di primo grado

(1) L'appello può essere proposto contro tutta la sentenza di primo grado o una parte di essa.

(2) In generale, le pretese in appello sono limitate a quanto chiesto dall'attore o dal convenuto in primo grado.

(3) Tuttavia, in appello le pretese possono essere ampliate o modificate se

(a) tutte le parti vi acconsentano, oppure

(b) il giudice lo ritenga opportuno nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia.

Articolo 168. Fatti nuovi e nuove prove

(1) Nei limiti delle pretese formulate, il giudice tiene conto dei fatti nuovi allegati dalle parti

(a) se tali fatti non potevano essere allegati in primo grado,

(b) se il giudice di primo grado ha ommesso di richiedere alle parti di chiarire o integrare i fatti dedotti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni ai sensi degli articoli 24, c. 1 e 53, c. 3.

(2) Nei limiti delle pretese formulate, il giudice d'appello ammette le nuove prove dedotte dalle parti solo se

(a) le prove non potevano essere dedotte nel giudizio di primo grado; oppure

(b) le prove sono state dedotte nel giudizio di primo grado, ma erroneamente non sono state ammesse o non sono state assunte per motivi indipendenti dalla volontà della parte; o ancora

(c) si tratta di prove riguarda fatti nuovi ammissibili ai sensi del comma precedente.

Articolo 169. Oggetto del controllo esercitato dal giudice d'appello

(1) Nei limiti delle richieste formulate, la corte d'appello deve esaminare

(a) l'applicazione delle norme di diritto nella sentenza impugnata;

(b) la legittimità del procedimento di primo grado, sempre che l'appellante abbia tempestivamente contestato l'irregolarità lamentata dinanzi al giudice di primo grado, se ciò era possibile;

(c) la valutazione delle prove, se il giudice d'appello lo ritiene necessario per evitare una grave ingiustizia.

(2) La corte d'appello annulla la sentenza di primo grado per violazione di norme di procedura solo se la violazione può aver influito sulla sentenza o se la sua gravità è tale da non dover essere dimostrata.

Articolo 170. Decisioni del giudice d'appello

(1) Di regola, il giudice d'appello decide sul merito della causa.

(2) Solo se lo ritiene necessario, il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice, affinché decida la causa nel merito.

(3) In ogni caso, il giudice d'appello deve decidere sul merito della causa se le parti lo richiedono congiuntamente.

Articolo 171. Contenuto della sentenza d'appello

Quando conferma la sentenza impugnata, il giudice d'appello può decidere richiamando la motivazione in fatto e in diritto della sentenza stessa. Può anche formulare una propria motivazione: in quest'ultimo caso, si presume che il giudice abbia fatto propria la motivazione in fatto e in diritto della sentenza di primo grado che non sia in contrasto con la sua motivazione.

CAPO IV

Del ricorso alla corte suprema dell'ordinamento

Articolo 172. Diritto al ricorso

(1) Una parte può proporre ricorso contro una sentenza d'appello solo se il ricorso è necessario al fine di

- (a) sanare la violazione di un diritto fondamentale;
- (b) assicurare l'uniformità della giurisprudenza;
- (c) decidere una questione di principio, la cui importanza fondamentale trascende il caso di specie;
- (d) contribuire all'evoluzione del diritto.

(2) Il giudice competente a decidere sul ricorso valuta d'ufficio se sussistono le condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 173. Oggetto del ricorso

(1) Il ricorso può investire tutta la sentenza d'appello o parte di essa.

(2) I motivi di ricorso possono riguardare unicamente le pretese formulate dalle parti avanti al giudice la cui decisione è oggetto del ricorso.

Articolo 174. Oggetto del controllo esercitato dalla corte suprema

(1) Nei limiti dei motivi addotti a sostegno del ricorso e a condizione che siano giudicati ammissibili, il controllo svolto dalla corte suprema ha ad oggetto:

- (a) l'interpretazione e l'applicazione del diritto ad opera della sentenza impugnata;
- (b) la legittimità del procedimento di secondo grado, sempre che il ricorrente abbia tempestivamente contestato l'irregolarità lamentata dinanzi al giudice d'appello.

(2) La corte suprema annulla la sentenza di secondo grado per violazione di norme di procedura solo se la violazione può aver influito sulla sentenza o se la sua gravità è tale da non dover essere dimostrata.

Articolo 175. Decisioni della corte suprema

(1) La corte suprema decide sul merito della causa se:

(a) l'annullamento della decisione impugnata è determinato da una violazione delle norme di diritto applicabili;

(b) ritiene di disporre degli elementi che le consentano di definire il merito della causa.

(2) In assenza delle condizioni indicate al comma precedente, la corte suprema rinvia la causa al giudice d'appello per la pronuncia definitiva sul merito. In questo caso, il giudice d'appello è vincolato al principio di diritto enunciato dalla corte suprema.

Articolo 176. Contenuto della sentenza della corte suprema

La corte suprema deve indicare nella sentenza i motivi su cui si fonda la decisione. Se la ritiene pertinente, può anche richiamare la motivazione della sentenza d'appello o quella della sentenza di primo grado.

Articolo 177. Ricorso *per saltum*

(1) È possibile proporre ricorso *per saltum* avanti la corte suprema in luogo dell'appello.

(2) La corte suprema autorizza il ricorso *per saltum* solo se

(a) il ricorrente lo richiede direttamente alla corte suprema, illustrando le ragioni della richiesta, da proporsi nel termine previsto per la proposizione dell'appello;

(b) la richiesta del ricorrente è conforme ai requisiti di cui all'articolo 158;

(c) sussistono le condizioni elencate nell'articolo 172, c.1.

(2) Il ricorso *per saltum* si considera come un ordinario ricorso alla corte suprema ed è soggetto alle disposizioni concernenti tale ricorso.

CAPO V

Degli altri mezzi di impugnazione

Articolo 178. Impugnazione immediata per violazione di norme processuali

(1) Se una parte o un terzo destinatario di un provvedimento relativo all'andamento del processo non contesta immediatamente una violazione delle norme processuali, imputabile al giudice o ad un'altra parte, la violazione si considera sanata.

(2) Il c. 1 non si applica se la parte o il terzo interessati a far valere la violazione hanno agito con diligenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 47.

(3) Formulata la contestazione e sentite le parti, il giudice può pronunciare una decisione di rigetto oppure di annullamento o di modifica del provvedimento oggetto della contestazione. Si applicano gli articoli 49 e 50.

Articolo 179. Impugnazione autonoma delle decisioni su questioni di procedura

(1) A meno che il comma seguente non stabilisca diversamente, le decisioni pronunciate come conseguenza della contestazione dell'avvenuta violazione di una norma processuale non possono essere impugnate autonomamente.

(2) Un'impugnazione autonoma è proponibile contro le decisioni che pronunciano:

- (a) sulla sospensione del procedimento;
- (b) sul trasferimento della causa ad altro giudice;
- (c) sulla cauzione per le spese;
- (d) sull'esclusione di una parte dall'udienza o sull'imposizione di una sanzione pecuniaria ad una parte.
- (e) sul rigetto di una domanda di ricusazione del giudice o di un consulente tecnico d'ufficio;
- (f) in ogni altra ipotesi contemplata da norme specifiche.

(3) L'impugnazione autonoma, ove ammessa, va proposta entro due settimane dalla notificazione della decisione che ne costituisce oggetto.

Articolo 180. Impugnazione contro le decisioni su questioni di procedura che hanno come destinatari soggetti terzi

- (1) Un terzo destinatario di una decisione su questioni di procedura ha il diritto di impugnare tale decisione.
- (2) L'impugnazione del terzo si propone secondo quanto previsto dall'articolo 179, c. 3.

CAPO VI

Della revocazione straordinaria

Articolo 181. Oggetto della revocazione straordinaria

- (1) La proposizione della revocazione straordinaria provoca la riapertura di un procedimento sul quale sia intervenuta una sentenza definitiva pronunciata in qualunque grado e passata in giudicato.
- (2) In caso di accoglimento, la revocazione straordinaria determina l'annullamento della sentenza impugnata. In questo caso, il giudice il giudice adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

Articolo 182. Casi di revocazione straordinaria

- (1) La revocazione straordinaria di una sentenza può essere richiesta solo per i motivi indicati di seguito:
 - (a) se vi è stata irregolarità nella costituzione del giudice;
 - (b) se il diritto di difesa di una delle parti è stato gravemente violato;
 - (c) se la sentenza è effetto di violenza o dolo;
 - (d) se, dopo la pronuncia della sentenza, sono state trovate o ottenute prove decisive che anteriormente non risultavano disponibili per cause di forza maggiore o per fatto della parte a favore della quale la sentenza è stata pronunciata;
 - (e) se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che la sentenza resa dal giudice nazionale ha violato uno dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e dai suoi Protocolli, a condizione che la violazione, per la sua natura e gravità, produca effetti persistenti e che possano essere eliminati esclusivamente mediante la revocazione della sentenza. Tuttavia, in nessun caso la revocazione può pregiudicare diritti acquisiti da terzi in buona fede.

(2) Nelle ipotesi indicate dalle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente, la revocazione straordinaria è ammissibile solo se la parte che la richiede non ha potuto, senza sua colpa, far valere il motivo che adduce prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Articolo 183. Termini e rinuncia

(1) La revocazione straordinaria della sentenza può essere richiesta nel termine di tre mesi decorrenti dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del motivo di revocazione che adduce.

(2) In nessun caso la revocazione straordinaria è ammissibile decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

(3) La rinuncia all'impugnazione per revocazione straordinaria può essere formulata in qualunque momento.

TITOLO X

DELLE MISURE CAUTELARI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 184. Misure provvisorie e cautelari

(1) Per misura cautelare s'intende qualunque provvedimento a carattere temporaneo che assolve ad una delle funzioni seguenti:

(a) assicurare o favorire l'attuazione effettiva delle sentenze definitive sul merito della controversia (indipendentemente dal fatto che la domanda abbia o meno contenuto pecuniario), anche mediante il sequestro di beni o l'ottenimento e la conservazione di informazioni relative al debitore ed al suo patrimonio;

(b) garantire il corretto svolgimento del processo, anche assicurando l'utilizzabilità delle prove rilevanti ed impedendo che siano occultate o distrutte;

(c) preservare l'esistenza ed il valore dei beni oggetto del procedimento, sia esso già pendente o futuro;

(d) prevenire un danno imminente o impedirne l'aggravarsi, o anche risolvere le questioni controverse in attesa della sentenza definitiva sul merito.

(2) Ogni misura cautelare deve essere adeguata rispetto allo scopo per il raggiungimento del quale è concessa.

Articolo 185. Applicazione del principio di proporzionalità

(1) Le misure cautelari devono essere il meno onerose possibile per il convenuto.

(2) Il giudice deve assicurarsi che gli effetti della misura concessa non siano sproporzionati rispetto agli interessi che la misura stessa mira a proteggere.

Articolo 186. Misure cautelari concesse *inaudita altera parte*

(1) Il giudice può concedere una misura cautelare *inaudita altera parte* solo se, alla luce delle circostanze del caso, l'instaurazione del contraddittorio pregiudicherebbe l'aspettativa dell'istante di ottenere una tutela effettiva dei propri interessi;

(2) Quando procede *inaudita altera parte*, il giudice deve assicurare al convenuto la possibilità di essere sentito senza ritardo, indicando la data della sua comparizione nel provvedimento con cui concede la misura provvisoria e cautelare. Il provvedimento, unitamente a tutti gli elementi su cui si fonda la concessione della misura, deve essere notificato al convenuto il prima possibile.

(3) L'istante deve sottoporre al giudice tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per la decisione se concedere o meno la misura e, in caso affermativo, indicandone le modalità.

(4) Se il convenuto si oppone alla concessione della misura cautelare o alle sue concrete modalità, il giudice deve pronunciarsi senza ritardo.

Articolo 187. Cauzione

(1) Il giudice, quando valuta se concedere o prorogare una misura cautelare, deve prendere in esame la possibilità che al convenuto sia richiesto il versamento di una cauzione in sostituzione della misura.

(2) A seconda delle circostanze, all'istante può essere richiesto il versamento di una cauzione quale requisito per la concessione o il mantenimento della misura cautelare.

(3) Il versamento di una cauzione non può essere richiesto per il solo fatto che l'istante o il convenuto non è cittadino dello Stato del foro o non vi risiede.

Articolo 188. Instaurazione della causa di merito

(1) Se la misura cautelare è stata concessa *ante causam*, il giudizio di merito deve essere instaurato entro il termine fissato dal giudice. Se il giudice non provvede o se il termine non è stabilito dalla legge applicabile, l'istante deve instaurare il giudizio di merito entro due settimane dalla data in cui la misura cautelare è stata concessa. Il termine può essere prorogato dal giudice su istanza di parte.

(2) Se il giudizio di merito non è instaurato nei termini indicati dal comma che precede, la misura cautelare diviene inefficace, a meno che il giudice non disponga altrimenti.

Articolo 189. Modifica e revoca della misura cautelare. Reclamo

(1) Il giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può modificare, sospendere o revocare la misura cautelare, se lo ritiene necessario alla luce di un cambiamento delle circostanze.

(2) Il provvedimento con cui la misura cautelare è concessa, modificata, sospesa o revocata è soggetto a reclamo. L'articolo 179, c. 3 è applicabile.

Articolo 190. Responsabilità dell'istante

(1) Se la misura cautelare è revocata o diviene inefficace, oppure se la domanda è rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, l'istante deve compensare la perdita o risarcire il danno subito dal destinatario della misura.

(2) L'istante è ugualmente tenuto a farsi carico dei danni subiti e delle spese sostenute da terzi per l'attuazione della misura.

Articolo 191. Sanzioni

Ad eccezione dell'ipotesi di condanna al pagamento di una provvisoria, in caso di inosservanza di una misura cautelare, il giudice, se del caso, può imporre una delle sanzioni previste dall'articolo 27.

CAPO II

Parte speciale

Sezione I

Della conservazione di beni

Articolo 192. Tipologia delle misure volte alla conservazione di beni

Su istanza di parte e per la tutela del diritto controverso, il giudice può adottare una delle seguenti misure:

- (a) concedere il sequestro conservativo dei beni del convenuto;
- (b) vietare provvisoriamente al convenuto di disporre dei propri beni;
- (c) ordinare che i beni del convenuto siano affidati alla custodia di un terzo neutrale.

Articolo 193. Criteri per la concessione di misure volte alla conservazione di beni

La parte che richiede una delle misure previste dall'articolo 192 deve dimostrare che:

- (a) la domanda che ha proposto ha ragionevoli possibilità di essere accolta nel merito;
- (b) è verosimile che, se la misura non fosse concessa, l'esecuzione della sentenza pronunciata contro il convenuto risulterebbe impossibile o estremamente difficile.

Articolo 194. Limiti alle misure volte alla conservazione di beni

La concessione di misure volte alla conservazione di beni deve comunque assicurare che il convenuto non sia privato delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le spese indicate di séguito, sempre che il loro importo sia ragionevole:

- (a) spese ordinarie per le esigenze della vita quotidiana;
- (b) spese legittimamente relative all'attività professionale;
- (c) spese necessarie per il patrocinio di un difensore nel procedimento in corso, comprese le spese necessarie per richiedere la modifica o la revoca della misura cautelare secondo quanto previsto dagli articoli 186, c. 4 e 189.

Articolo 195. Notificazione al convenuto della misura volta alla conservazione di beni

(1) Concessa una delle misure di cui all'articolo 192, il relativo provvedimento deve essere notificato al convenuto e ai terzi che ne siano destinatari il prima possibile. Se è necessario per l'esecuzione del provvedimento, la notificazione ai terzi può precedere quella al convenuto.

(2) Se ritenuto opportuno, l'istante può informare i terzi destinatari del provvedimento prima che questo sia notificato al convenuto.

(3) Il convenuto o i terzi destinatari di un provvedimento pronunciato ai sensi dell'articolo 192 devono provvedere ad eseguirlo non appena sia loro notificato. Qualora omettano di farlo, incorrono nelle sanzioni previste dall'articolo 91, senza alcuna limitazione.

Sezione II

Delle misure cautelari che regolano in via provvisoria i rapporti tra le parti

Articolo 196. Misure che impongono un obbligo di fare o di non fare

Il giudice può concedere all'istante un provvedimento volto a regolare in via provvisoria i rapporti tra le parti quando la domanda non ha contenuto pecuniario, imponendo al convenuto un obbligo di fare o di non fare secondo le modalità stabilite dal giudice.

Articolo 197. Criteri per la concessione di misure cautelari che regolano in via provvisoria i rapporti tra le parti

La parte che richiede una delle misure previste dall'articolo 192 deve dimostrare:

- (a) che la domanda che ha proposto ha ragionevoli possibilità di essere accolta nel merito;
- (b) nelle ipotesi in cui sussiste un rischio significativo che il risarcimento del danno subito dal convenuto non sarà idoneo a costituire una riparazione adeguata al pregiudizio arrecato ai suoi diritti se la domanda principale è rigettata, che sussiste una elevata probabilità che la domanda proposta dall'istante sia accolta nel merito;
- (c) che la misura cautelare è necessaria per dirimere in via provvisoria le questioni di merito controverse in attesa della sentenza definitiva nel giudizio principale.

Sezione III

Della conservazione delle prove

Articolo 198. Misure cautelari volte alla conservazione di mezzi di prova

(1) Su istanza di parte e per la conservazione di mezzi di prova, il giudice può ordinare le misure cautelari seguenti:

- (a) audizione di testimoni, anche delegando terzi da lui designati;
- (b) imposizione alle parti dell'obbligo di preservare o proteggere prove o di affidarle ad un custode;
- (c) nomina di un consulente tecnico per la predisposizione di una relazione.

(2) Concedendo misure cautelari di questo tipo, il giudice, se necessario, può autorizzare l'accesso alle prove, indicandone le modalità ritenute opportune.

Articolo 199. Criteri per la concessione di misure cautelari volte alla conservazione di mezzi di prova

La parte che richiede una delle misure previste dall'articolo 198 deve dimostrare che

- (a) in caso di mancata concessione della misura cautelare, sussiste il rischio reale che le prove non saranno disponibili per la decisione della causa nel merito; e
- (b) se la misura richiede l'accesso ai beni di una parte o di un terzo, sussistono elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza della sua pretesa.

Sezione IV

Della concessione in via cautelare di una provvisionale

Articolo 200. Misura che ordina in via cautelare il pagamento di una provvisionale

Quando la domanda ha ad oggetto una somma di denaro e in vista dell'esito del processo favorevole all'attore, il giudice può ordinare al convenuto il pagamento di una provvisionale, che anticipi in tutto o in parte la somma richiesta.

Articolo 201. Criteri per la concessione in via cautelare di una provvisionale

(1) Chi richiede la misura di cui all'articolo 200 deve dimostrare:

(a) che il convenuto ha ammesso di essere debitore di una determinata somma nei confronti dell'istante o che la sua responsabilità è stata accertata da una sentenza, oppure che è verosimile che l'istante sarà riconosciuto creditore della somma domandata con sentenza definitiva; e

(b) che il pagamento da parte del convenuto è richiesto con urgenza.

(2) Nel valutare se ordinare o meno il pagamento di una provvisionale, il giudice considera tutte le circostanze del caso, comprese le attuali o potenziali difficoltà economiche in cui l'istante o il convenuto potrebbero venirsi a trovare se la provvisionale venisse negata o concessa.

(3) Il pagamento di una provvisionale può essere ordinato solo se il convenuto è stato sentito.

(4) Se la somma accordata all'istante nella sentenza resa nel giudizio di merito è inferiore alla provvisionale, la differenza deve essere restituita al convenuto.

(5) Di regola, la misura che ordina in via cautelare il pagamento di una provvisionale richiede che chi l'ha richiesta presti cauzione. Tuttavia, se la pretesa dell'istante appare del tutto fondata e il versamento di una cauzione vanificherebbe lo scopo di alleggerire le pressanti difficoltà economiche dell'istante causate, almeno in parte, da ritardato soddisfacimento del debito, il giudice può ordinare il pagamento della provvisionale anche senza prestazione di una cauzione o richiedendo una cauzione di importo inferiore.

CAPO III

Delle questioni transfrontaliere

Articolo 202. Competenza giurisdizionale internazionale

(1) La competenza giurisdizionale internazionale in materia di misure cautelari è disciplinata dai regolamenti dell'Unione Europea o dai trattati internazionali.

(2) In ogni caso, il giudice competente a conoscere della causa di merito è anche competente a concedere misure cautelari.

(3) Senza pregiudizio delle norme dell'Unione Europea o dei trattati internazionali applicabili, un altro giudice può concedere le misure cautelari che siano necessarie per la protezione di interessi situati nel suo territorio o il cui oggetto abbia un legame reale con il suo territorio o, ancora, che risultino necessarie a supporto di un procedimento iniziato in un altro Stato.

Articolo 203. Riconoscimento ed esecuzione

(1) Il riconoscimento e l'esecuzione di misure cautelari sono disciplinati dai regolamenti dell'Unione Europea o dai trattati internazionali.

(2) Se le norme dell'Unione Europea o dei trattati internazionali non sono applicabili, le misure cautelati sono riconosciute ed eseguite conformemente al diritto nazionale.

(3) Su richiesta delle parti, i giudici tengono conto delle misure cautelari concesse in un altro Stato e, se del caso, in applicazione delle presenti Regole, allo scopo di assicurarne l'effettività.

TITOLO XI

DELLE AZIONI COLLETTIVE

CAPO I

Delle ingiunzioni nell'interesse collettivo

Articolo 204. Ambito di applicazione

(1) Le disposizioni di cui alla Parte XI, Capo I si applicano ai provvedimenti, noti come ingiunzioni nell'interesse collettivo, emessi da un giudice, che ingiungono a chiunque di cessare qualsiasi atto o fatto illecito.

(2) L'ingiunzione nell'interesse collettivo non può assumere la forma di un provvedimento provvisorio ai sensi della Parte X delle presenti Regole.

Articolo 205. Legittimazione a domandare un'ingiunzione nell'interesse collettivo

(1) Qualsiasi ente legittimato dal diritto nazionale a proporre un'azione nell'interesse collettivo può chiedere al tribunale un'ingiunzione per la cessazione di qualsiasi atto o fatto illecito.

2) Laddove ritenuto opportuno, il giudice può ordinare misure aggiuntive, come la pubblicazione della decisione, al fine di porre fine al perdurare degli effetti della violazione.

Articolo 206. Effetti dell'ingiunzione nell'interesse collettivo

Un'ingiunzione nell'interesse collettivo vincola il convenuto in tutti i procedimenti futuri.

CAPO II

Delle azioni collettive

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 207. Azioni collettive risarcitorie

Le azioni collettive risarcitorie sono azioni esercitate da un attore qualificato per conto di un gruppo di soggetti che si presume siano vittime di un danno collettivo (ossia, causato da una violazione della medesima natura). I soggetti in questione, noti come membri del gruppo, non sono parti del procedimento.

Articolo 208. Soggetti legittimati all'azione collettiva risarcitoria

Sono legittimati a proporre un'azione collettiva risarcitoria:

- (a) qualsiasi organizzazione autorizzata, in conformità al diritto nazionale, ad avviare un'azione collettiva ed il cui scopo abbia un rapporto diretto con l'evento dannoso, o
- (b) un ente costituito al solo scopo di ottenere un risarcimento del danno causato ai membri del gruppo e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 209; o ancora
- (c) qualsiasi membro del gruppo che abbia i requisiti di cui all'articolo 209, lettere da a) a c).

Articolo 209. Requisiti dei soggetti legittimati ad agire

Una persona o un ente non può ritenersi legittimato ad agire se:

- (a) ha conflitti di interesse con un membro del gruppo;
- (b) non ha capacità sufficienti per condurre la procedura collettiva. Nel valutare questo aspetto, giudice deve tenere conto delle risorse finanziarie, umane e di ogni altro tipo di cui dispone il potenziale soggetto legittimato. Se del caso, il tribunale può richiedere una cauzione per le spese in applicazione dell'articolo 243;
- (c) non è rappresentato in giudizio da un difensore; e
- (d) è un avvocato o esercita un'altra professione legale.

Articolo 210. Azioni collettive. Domanda giudiziale

(1) La domanda giudiziale introduttiva di un procedimento collettivo risarcitorio deve contenere tutte le informazioni rilevanti e disponibili riguardanti:

- (a) l'evento che ha dato origine al danno collettivo;
- (b) il gruppo;
- (c) il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il pregiudizio subito dai membri del gruppo;
- (d) l'analogia tra le richieste dei membri del gruppo in diritto e in fatto;
- (e) i danni richiesti o le altre forme di riparazione domandate;
- (f) le risorse, in particolare finanziarie, di cui l'istante dispone per condurre il procedimento collettivo;
- (g) la prova del fatto che l'istante ha esperito preliminarmente un tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

(2) Prima della presentazione della domanda, il giudice può, su richiesta dell'attore qualificato, vietare a qualsiasi potenziale convenuto di intentare un'azione relativa all'evento che ha dato origine al danno per il quale si chiede la riparazione.

Articolo 211. Iscrizione a ruolo dell'azione collettiva

(1) Una volta ricevuta la domanda, il giudice procede alla sua iscrizione in un registro elettronico accessibile al pubblico.

(2) Dopo l'iscrizione nel registro, qualsiasi altro giudice deve dichiarare irricevibile ogni ulteriore azione collettiva proposta contro la stessa parte per lo stesso oggetto.

Sezione II

Dell'ammissibilità dell'azione collettiva

Articolo 212. Condizioni di ammissibilità

(1) Il giudice dichiara ammissibile un'azione collettiva se:

- (a) consente di risolvere la controversia in modo più efficiente rispetto alla riunione delle azioni individuali dei membri del gruppo;
- (b) tutte le domande proposte nell'azione collettiva derivano dallo stesso evento o da una serie di eventi correlati che hanno causato lo stesso tipo di danno collettivo ai membri del gruppo;
- (c) le richieste di risarcimento sono simili in fatto e in diritto; e
- d) salvo casi di urgenza, l'attore qualificato ha concesso al convenuto almeno tre mesi per decidere in merito a una proposta di risoluzione amichevole della controversia.

(2) Su istanza di parte, il tribunale può decidere che un'azione individuale avente lo stesso oggetto venga proseguita sotto forma di azione collettiva.

Articolo 213. Decisione che dichiara l'azione ammissibile

(1) La decisione che dichiara l'azione ammissibile ai sensi dell'articolo 212 deve contenere le seguenti informazioni:

- (a) il nome, l'indirizzo e tutte le altre informazioni rilevanti per l'identificazione dell'attore qualificato;
- (b) una descrizione concisa dell'evento dannoso che ha dato origine all'azione collettiva;
- (c) i nomi di tutte le persone presumibilmente colpite dal danno collettivo e la descrizione degli elementi che identificano il gruppo, con dettagli sufficienti a consentire a qualsiasi persona che si presume sia stata colpita dal medesimo evento dannoso di stabilire se rientra o meno nel gruppo;
- (d) il regime del procedimento scelto in applicazione dell'articolo 215.

(2) Prima di statuire sull'ammissibilità, il giudice deve rendere pubblica la bozza della decisione e fissare un termine per la presentazione di domande da parte di altri potenziali istanti ai sensi dell'articolo 207.

(3) Il giudice determina quale dei vari potenziali aventi diritto, se del caso, diventerà l'attore qualificato valutando la sussistenza dei criteri stabiliti, tra gli altri, dall'articolo 209. Se vengono selezionati più attori qualificati, questi devono agire congiuntamente.

(4) La decisione che dichiara l'azione ammissibile deve essere pubblicizzata nel modo che il giudice ritiene più idoneo a renderla nota alle persone potenzialmente colpite dall'evento dannoso che ha causato il danno collettivo su cui verte il procedimento. La pubblicità contiene l'invito a partecipare al procedimento e fornisce informazioni su come farlo.

(5) La decisione che dichiara l'azione ammissibile o inammissibile può essere impugnata dal convenuto o dall'attore qualificato.

Articolo 214. Obblighi dell'attore qualificato

L'attore qualificato deve sempre agire nell'interesse dell'intero gruppo o, nel caso sia l'attore qualificato di un sottogruppo, nell'interesse del suo sottogruppo.

Articolo 215. Tipi di azioni collettive risarcitorie

(1) A meno che il giudice non emetta un provvedimento ai sensi del comma seguente, l'azione collettiva è soggetta al regime dell'adesione.

(2) Il giudice può ordinare che il procedimento includa tutti i membri del gruppo che non hanno optato per l'auto-esclusione dal procedimento ai sensi del terzo comma se ritiene che:

(a) in considerazione dell'esiguo valore della loro pretesa, i membri del gruppo non abbiano un interesse sufficiente a proporre le loro domande in azioni individuali; e

(b) è probabile che molti membri del gruppo non aderiscano all'azione collettiva.

(3) Il giudice, quando rende una decisione ai sensi del c. 2, fissa il termine entro il quale i membri del gruppo devono notificare la loro volontà di auto-escludersi dall'azione collettiva. In circostanze eccezionali, il giudice può consentire ai membri del gruppo di auto-escludersi dopo la scadenza del termine.

(4) Il giudice stabilisce a chi e in che modo deve essere effettuata la notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 216. Azioni collettive soggette al regime dell'adesione

(1) Quando l'azione collettiva è soggetta al regime dell'adesione, i membri del gruppo devono comunicare al giudice la loro intenzione di aderire al procedimento nelle forme indicate dal giudice.

(2) Il giudice si assicura che le adesioni siano inserite in un apposito registro pubblico, che potrà essere istituito secondo il disposto dell'articolo 220.

Art. 217. Azioni individuali

(1) I membri del gruppo che hanno aderito all'azione ai sensi dell'articolo 216 o che non hanno manifestato la volontà di auto-escludersi ai sensi dell'articolo 215, c. 3 non possono intentare un'azione individuale contro il convenuto dell'azione collettiva per ottenere il risarcimento dello stesso danno.

(2) Nei casi di cui all'articolo 215, c. 2, deve ritenersi che il membro del gruppo che promuove un'azione individuale contro il convenuto dell'azione collettiva durante il periodo consentito per l'auto-esclusione si sia di fatto auto-escluso dall'azione collettiva.

(3) Il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale per le azioni individuali relative ad un danno identico a quello oggetto dell'azione collettiva è sospeso a partire dal momento in cui l'azione collettiva è promossa. La sospensione termina:

(a) con la rinuncia all'azione collettiva risarcitoria o se l'azione è dichiarata inammissibile; o

(b) se i membri del gruppo interessato decidono di auto-escludersi dal procedimento ai sensi dell'articolo 215, commi da 2 a 4.

(4) In caso di applicazione del comma precedente, il termine di prescrizione rimanente per l'azione individuale riprende decorsi sei mesi dalla rinuncia all'azione, dalla decisione di inammissibilità o dalla manifestazione della volontà di auto-escludersi dall'azione collettiva.

Sezione III

Della gestione manageriale del procedimento collettivo risarcitorio

Articolo 218. Poteri di gestione manageriale del procedimento

(1) Nell'ambito di un'azione collettiva risarcitoria, il giudice dispone di poteri manageriali di gestione della causa ulteriori rispetto a quelli che gli competono nei procedimenti individuali, quali:

- (a) il potere di rimuovere l'attore qualificato se non soddisfa più le condizioni previste dagli articoli 208 e 209 o se non agisce nell'interesse di tutti i membri del gruppo;
- (b) il potere di individuare, con l'accordo dei membri del gruppo, un nuovo l'attore qualificato;
- (c) il potere di modificare la descrizione del gruppo;
- (d) il potere di dividere un gruppo in sottogruppi e di individuare, con l'accordo dei membri del gruppo, un attore qualificato per ciascun sottogruppo;
- (e) il potere di dichiarare estinta l'azione collettiva o ordinare che continui sotto forma di azioni individuali, se non c'è più un rappresentante del gruppo;
- (f) ordinare qualsiasi modifica al registro del gruppo di cui agli articoli 216, c. 2 e 220.

(2) Prima di prendere una decisione ai sensi del presente articolo, il giudice può ascoltare qualsiasi persona che ritenga abbia interesse al buon andamento della causa.

Articolo 219. Pubblicità

(1) Nell'ambito dei procedimenti collettivi avviati, il giudice deve pubblicizzare o ordinare che venga data pubblicità relativamente:

- (a) alla nomina o alla rimozione dell'attore qualificato;
- (b) alla composizione del gruppo se è modificata o quando il gruppo viene diviso in sottogruppi;
- (c) alla formulazione di proposte di un accordo bonario di composizione collettiva;
- (d) alla pronuncia di qualunque decisione;
- (e) alle informazioni relative alla piattaforma elettronica di cui all'articolo 220; e
- (f) alla mancata prosecuzione del procedimento in caso di inammissibilità dell'azione o per rinuncia agli atti del procedimento collettivo.

(2) La pubblicità deve essere effettuata nel modo che il giudice ritiene più idoneo a raggiungere qualsiasi soggetto che possa essere stato colpito dall'evento che ha causato il danno e in tempo utile per consentire ai soggetti interessati di avere una ragionevole opportunità di partecipare al procedimento nel modo ritenuto opportuno.

Articolo 220. Comunicazione - Piattaforma elettronica sicura

Il giudice deve creare o autorizzare la creazione di una piattaforma elettronica sicura per la gestione efficiente della procedura collettiva.

Sezione IV

Degli accordi di natura transattiva in pendenza del procedimento

Articolo 221. Omologazione giudiziale.

I membri del gruppo sono vincolati da un accordo transattivo che pone fine a tutta o a parte dell'azione collettiva solo se l'accordo è omologato dal giudice.

Articolo 222. Domanda di omologazione

(1) Ogni parte che intenda sottoscrivere un accordo transattivo può chiedere al tribunale l'omologazione ai sensi dell'articolo 221.

(2) La domanda di omologazione deve contenere:

- (a) la descrizione del gruppo i cui membri saranno vincolati dall'accordo;
- (b) una copia dell'accordo. Tale accordo deve indicare l'importo totale del risarcimento dovuto, inclusi gli interessi, nonché i criteri di distribuzione a ciascun membro del gruppo;
- (c) le modalità con cui le somme dovute saranno amministrare e quelle mediante le quali sono distribuite ai membri del gruppo; e
- (d) una concisa esposizione delle ragioni da cui risulti che i termini dell'accordo transattivo sono equi e appropriati.

Articolo 223. Procedura di omologazione dell'accordo transattivo

(1) Prima di omologare l'accordo transattivo, il giudice può:

- (a) emettere qualsiasi provvedimento necessario per ottenere informazioni che gli consentano di valutare l'equità e l'adeguatezza dell'accordo,
- (b) nominare un consulente tecnico che lo assista in questo compito.

(2) Il giudice deve:

- (a) pubblicizzare l'accordo come previsto dall'articolo 219, precisando che non ha ancora deciso riguardo al carattere equo ed equilibrato dello stesso,
- (b) fissare un termine entro il quale possono essere presentate osservazioni, e
- (c) esaminare tutte le osservazioni formulate dai membri del gruppo e dalle parti.

(3) Il giudice può prendere in considerazione tutte le altre osservazioni rilevanti portate a sua conoscenza.

Articolo 224. Omologazione dell'accordo transattivo

Il giudice non omologa l'accordo transattivo se:

- (a) l'importo dei danni e degli interessi accordati al gruppo o ad un sottogruppo è manifestamente iniquo;
- (b) i termini di qualsiasi altro impegno assunto dal convenuto sono manifestamente iniqui;
- (c) l'accordo è manifestamente contrario all'ordine pubblico; o
- (d) le clausole relative al pagamento delle spese processuali, siano esse contenute o meno nell'accordo, sono manifestamente irragionevoli.

Articolo 225. Omologazione dell'accordo transattivo nelle azioni soggette al regime dell'adesione

L'accordo omologato è vincolante per tutti i membri del gruppo che, al momento dell'omologazione ad opera del giudice, avevano aderito al gruppo.

Articolo 226. Omologazione dell'accordo transattivo nelle azioni soggette al regime dell'auto-esclusione

L'accordo omologato è vincolante per tutti i membri del gruppo che non hanno esercitato il diritto di auto-escludersi dall'azione prima dell'omologazione dell'accordo da parte del giudice.

Sezione V

Delle sentenze pronunciate nelle azioni collettive risarcitorie

Articolo 227. Effetti delle sentenze definitive

(1) La sentenza definitiva emessa nell'ambito di un'azione collettiva è vincolante per:

(a) tutte le parti e tutti i membri del gruppo che hanno aderito al procedimento; o

(b) tutte le parti e tutti i membri del gruppo residenti nello Stato del foro che non abbiano esercitato la facoltà di auto-escludersi dall'azione entro il termine fissato dal giudice in applicazione dell'articolo 215, c. 3.

(2) Qualsiasi nuova azione collettiva per il risarcimento dei danni relativi a domande sulle quali ha già pronunciato la sentenza definitiva è inammissibile.

(3) L'esecuzione della sentenza definitiva può essere promossa dal rappresentante dall'attore qualificato. Se questi non provvede entro un termine ragionevole, qualsiasi membro del gruppo può farlo al suo posto con l'autorizzazione del giudice.

Articolo 228. Ammontare del risarcimento

Il risarcimento dei danni riconosciuto dalla sentenza definitiva sull'azione di gruppo comprende:

(a) l'importo totale dovuto al gruppo o al sottogruppo. Se un calcolo esatto è impossibile o eccessivamente difficile, il giudice può effettuare una stima dell'importo dovuto;

(b) i criteri di ripartizione delle somme tra i membri del gruppo e le modalità di gestione dei fondi.

Sezione VI

Degli accordi stragiudiziali di natura transattiva

Articolo 229. Legittimazione a concludere un accordo transattivo stragiudiziale

(1) Pur in difetto di una sentenza sull'ammissibilità dell'azione collettiva risarcitoria, qualsiasi soggetto legittimato ai sensi dall'articolo 208, lettere a) e b) può concludere un accordo transattivo stragiudiziale nell'interesse di un gruppo.

(2) L'accordo deve essere negoziato in buona fede a beneficio di tutti i membri del gruppo.

Articolo 230. Domanda di omologazione di un accordo transattivo stragiudiziale

(1) L'istanza di omologazione dell'accordo transattivo concluso ai sensi dell'articolo 229 deve essere presentata al giudice da tutte le parti dell'accordo.

(2) L'istanza deve contenere tutte le informazioni richieste dall'articolo 222, c. 2 e deve inoltre specificare se l'accordo è soggetto al regime dell'adesione o dell'auto-esclusione.

Articolo 231. Procedimento di omologazione

Quando si pronuncia su di un'istanza di omologazione proposta ai sensi dell'articolo 230, il giudice applica le disposizioni di cui all'articolo 223.

Articolo 232. Provvedimento di omologazione e regime di adesione o di auto-esclusione

Il giudice omologa l'accordo transattivo stragiudiziale applicando i criteri di cui all'articolo 224.

(a) Se non è concessa l'omologazione, il giudice indica i motivi del rifiuto e rimette l'accordo alle parti.

(b) Il giudice pubblicizza l'accordo approvato nelle forme previste dall'articolo 219, c. 2; indica se l'accordo è vincolante o meno per le parti in virtù del regime di adesione o di auto-esclusione e fissa un termine, non inferiore a tre mesi, entro il quale i membri del gruppo devono aderire o auto-escludersi dal gruppo. Il giudice specifica a chi e in quale forma l'adesione o l'auto-esclusione devono essere notificate. Se del caso, indica anche chiaramente se i termini dell'accordo richiedono che questo sia accettato da un numero minimo o da una specifica percentuale dei membri del gruppo.

(c) Alla scadenza del termine di cui al comma precedente e, se del caso, quando è stata raggiunta la soglia richiesta di aderenti, il giudice dichiara l'accordo vincolante. In caso contrario, il giudice dichiara che la procedura di omologazione si è conclusa senza il raggiungimento di un accordo vincolante.

(d) L'accordo omologato vincola tutti coloro che hanno aderito alla transazione o che non si sono auto-esclusi dall'accordo.

CAPO III

Delle questioni transfrontaliere all'interno dell'Unione Europea

Articolo 233. Riconoscimento dell'attore qualificato

La decisione con cui il giudice riconosce all'istante la qualità di attore qualificato ai sensi dell'art. 213, c. 1, lett. (a) vincola ogni altro giudice di qualunque Stato dell'Unione Europea senza che sia necessario instaurare un nuovo procedimento in relazione ad azioni risarcitorie relative al medesimo danno collettivo.

Articolo 234. Coordinamento giudiziario

(1) Qualora il danno collettivo produca effetti transfrontalieri, i dati registrati per ciascuna azione collettiva intentata sono resi disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica o su qualsiasi altra piattaforma equivalente.

(2) Gli organi giurisdizionali degli Stati membri si adoperano per favorire il più possibile il coordinamento delle azioni collettive promosse dinanzi a loro al fine di evitare sentenze contraddittorie o decisioni di omologazioni di accordi transattivi inconciliabili.

Articolo 235. Membri del gruppo residenti al di fuori dello Stato della giurisdizione adita

(1) Il giudice si adopera affinché che i membri del gruppo che risiedono al di fuori dello Stato della giurisdizione adita siano informati dell'azione collettiva secondo quanto previsto dall'articolo 219.

(2) Le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 215, c. 2 non sono vincolanti per i membri del gruppo che risiedono al di fuori dello Stato della giurisdizione adita.

(3) I membri del gruppo che risiedono al di fuori dello Stato della giurisdizione adita sono autorizzati ad aderire all'azione collettiva se lo richiedono.

(4) Il presente articolo si applica anche alla procedura di accordo transattivo collettivo di cui agli articoli da 229 a 232.

Articolo 236. Pluralità di leggi sostanziali applicabili

(1) Ai membri del gruppo non può essere impedito di partecipare ad un unico procedimento collettivo anche se sono soggetti a leggi sostanziali diverse.

(2) Nel caso in cui i membri del gruppo siano soggetti a leggi sostanziali diverse, il giudice può dividere il gruppo in sottogruppi ai sensi dell'articolo 218, c. 1, lett. (d).

CAPO IV

Delle spese del processo e del finanziamento delle azioni collettive

Articolo 237. Finanziamento da parte di terzi

(1) I soggetti legittimati a proporre un'azione collettiva possono ricorrere al finanziamento dell'azione da parte di terzi.

(2) L'articolo 245 si applica a qualsiasi accordo per il finanziamento da parte di terzi. Il giudice può richiedere all'attore qualificato di informare il giudice e, se del caso, le parti, di qualsiasi elemento dell'accordo rilevante per il procedimento in questione.

Articolo 238. Regime delle spese dei procedimenti collettivi

(1) In caso di soccombenza, l'attore qualificato è il solo responsabile delle spese del procedimento.

(2) Se l'azione collettiva risulta fondata, l'importo totale dei danni riconosciuti all'attore qualificato costituisce un fondo comune.

(3) Le spese processuali sostenute dall'attore qualificato per promuovere l'azione collettiva gli sono rimborsate sul fondo comune prima di qualsiasi ripartizione delle somme tra i membri del gruppo in conformità all'articolo 228. Se del caso, si applica l'articolo 245, c. 4.

TITOLO XII

DELLE SPESE PROCESSUALI

Articolo 239. Decisione sulle spese

(1) Il giudice, quando pronuncia sentenza o conclude il giudizio in qualsiasi altro modo, deve determinare quale parte è tenuta al pagamento delle spese di lite, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente. Non è ammessa la rifusione di spese superflue o sproporzionate.

(2) Se le parti raggiungono un accordo transattivo, ciascuna parte sostiene le proprie spese, salvo diversa pattuizione.

Articolo 240. Contenuto e ammontare delle spese

(1) Le parti possono domandare il rimborso delle spese processuali in cui sono incorse e, in particolare:

(a) degli esborsi di importo ragionevole e proporzionato sostenuti per la propria rappresentanza legale in giudizio;

(b) delle spese di giustizia e altri costi, quali quelli dei consulenti tecnici nominati dal giudice, interpreti, stenografi giudiziari e simili;

(c) degli esborsi di importo ragionevole derivanti dal processo, come l'onorario dei consulenti tecnici nominati dalle parti, le spese di viaggio ed i costi in cui si è incorso per la notifica di documenti.

(2) Le spese di cui al comma precedente possono anche comprendere i costi ragionevolmente sostenuti per la preparazione del giudizio prima della sua instaurazione.

(3) Le parti possono ottenere la rifusione di quanto speso in modo ragionevole e proporzionato per lo svolgimento del giudizio, tenendo conto del valore della controversia, della natura e complessità delle questioni, nonché dell'importanza della causa per le parti.

(4) Qualora la legge nazionale preveda tariffari legali per il rimborso di determinate spese (come, ad esempio, per il rimborso del contributo unificato, degli onorari degli avvocati, dei consulenti ed interpreti) la condanna nelle spese deve comunque essere conforme alle disposizioni di questo Titolo.

Articolo 241. Regola generale

(1) Per determinare quale parte deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 239, il giudice tiene conto delle circostanze del procedimento e, in particolare, se e in quale misura le richieste delle parti sono state accolte.

(2) Il giudice può altresì prendere in considerazione il comportamento delle parti e, in particolare se e in che misura abbiano agito in buona fede e contribuito alla risoluzione equa, efficiente e tempestiva della controversia.

Articolo 242. Appello

(1) La decisione sulle spese è suscettibile di appello.

(2) L'oggetto dell'appello è limitato alla verifica del fatto che il giudice abbia esercitato i propri poteri discrezionali conformemente a quanto disposto dagli articoli 240 e 241.

(3) La decisione emessa all'esito dell'appello è definitiva e vincolante e non può essere oggetto di un'ulteriore impugnazione.

Articolo 243. Cauzione per le spese

(1) Una parte può chiedere che all'altra parte sia richiesto il versamento di una cauzione ragionevole per le spese.

(2) Nel decidere se accogliere una richiesta formulata ai sensi del primo comma, il giudice tiene conto:

(a) della probabilità che l'istante possa beneficiare di una decisione di condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali;

(b) della situazione finanziaria delle parti e della probabilità che la decisione di condanna della controparte al pagamento delle spese debba essere fatta oggetto di esecuzione forzata;

(c) della compatibilità della cauzione per le spese con il diritto delle parti all'accesso alla tutela giurisdizionale e al giusto processo.

Articolo 244. Patrocinio a spese dello stato

(1) Le parti hanno diritto al patrocinio a spese dello stato, come previsto dalla legge nazionale, qualora il loro diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e al giusto processo lo richieda.

(2) Il patrocinio a spese dello stato deve coprire le spese, ragionevoli e proporzionate, per la rappresentanza tecnica, qualora le previsioni legali, la complessità del caso o la situazione di vulnerabilità di una delle parti lo richiedano.

Articolo 245. Finanziamento da parte di terzi e patto di quota lite

(1) La parte che riceve un finanziamento per la lite da parte di un terzo finanziatore di professione o da un *crowdfunder* deve comunicare tale circostanza e l'identità del finanziatore al giudice e all'altra parte all'inizio del procedimento. Tuttavia, i dettagli del contratto di finanziamento non sono soggetti a tale obbligo di comunicazione.

(2) L'accordo di finanziamento della lite da parte di terzi deve essere conforme alla legge ad esso applicabile e non deve prevedere un compenso inadeguato per il finanziatore, né consentire al finanziatore di esercitare alcuna influenza indebita sullo svolgimento del giudizio.

(3) Le parti possono stipulare patti di quota lite con i propri legali o con un finanziatore terzo, a condizione che tali accordi siano conformi alla legge applicabile e garantiscano l'accesso delle parti ad un'adeguata rappresentanza tecnica e l'integrità del processo.

(4) La parte che beneficia del finanziamento della lite da parte di terzi o abbia stipulato un patto di quota lite non potrà invocare la violazione dei commi 1, 2 e 3 di questo articolo come difesa avverso le richieste avanzate contro di lei. Tuttavia, una volta che abbia deciso il merito della controversia, il giudice può chiedere alla parte dettagli sugli accordi in questione e, dopo aver sentito entrambe le parti, nel liquidare le spese del processo può tenere conto di qualsiasi violazione della legge applicabile o del carattere iniquo dell'accordo quando rende la decisione finale sulle spese, al momento di determinare l'importo delle spese di parte attrice che debbono essere rimborsate dalla controparte soccombente.

(5) L'art. 245 si applica anche ai procedimenti collettivi, salvo quanto previsto agli artt. 237 e 238, c. 3.